

XXVIII.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Comunicasi una lettera d'invito alla inaugurazione della Esposizione in Roma di prodotti alimentari — Presentazione di un disegno di legge per la revisione generale dei redditi dei fabbricati — Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Approvazione dell'art. 13 dopo osservazioni dei senatori Ferraris, Calenda, Massarani, Guarneri, Majerana, Alfieri, del senatore Vitelleschi, relatore, e del ministro della istruzione pubblica — Proposta del senatore Digny i passare alla discussione dell'art. 27, approvata — Parlano intorno a quest'articolo i senatori Canonico, Ferraris, Alfieri, Barracco G., Costa, Guarneri, il relatore, ed il ministro — Approvazione dell'art. 27, e dell'art. 14 dopo discussione alla quale prendono parte i senatori Guarneri, Puccioni, Alfieri, Miraglia e Cavallini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

È presente il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una lettera pervenuta alla Presidenza dal presidente dell'Esposizione industriale italiana di prodotti alimentari.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

« Roma, 30 gennaio 1888.

« Eccellenza,

« Sabato 4 febbraio prossimo, alle ore 1 1/2 pomeridiane, avrà luogo nel Ninfeo d'Egeria, ai

Prati di Castello, la solenne inaugurazione dell'Esposizione, con l'intervento di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Prego V. E. di partecipare agli onorevoli senatori che tutti sono invitati ad onorare di loro presenza questa pubblica Mostra nazionale, e che la sola presentazione della medaglia basta per avere accesso nei locali dell'Esposizione.

« Con il più profondo rispetto

« Il presidente
« A. ANTALDI ».

Presentazione di un progetto di legge.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.
A nome dell'onorevole ministro delle finanze

ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già votato dalla Camera dei deputati, sulla « Revisione generale dei redditi dei fabbricati ».

Prego il Senato a voler mandare il disegno di legge alla Commissione permanente di finanze e decretarne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge per la revisione generale dei redditi dei fabbricati, recentemente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole signor ministro, come il Senato ha sentito, chiede l'urgenza su questo disegno di legge.

Se non ci sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Questo progetto di legge sarà quindi inviato alla Commissione permanente di finanza.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità ».

Nella precedente seduta la discussione rimase sospesa all'art. 13.

Prego gli onorevoli componenti dell'Ufficio centrale di prendere il loro posto.

Prima di chiedere al Senato la votazione sugli emendamenti che furono proposti all'art. 13 do la parola al senatore Ferraris che l'ha domandata.

Senatore FERRARIS. Comincio subito per dichiarare che io parlo per appoggiare l'emendamento proposto dall'onor. Guarneri. Io desidererei di abbreviare la discussione, ma temo che, essendosi rinfrescate le forze dei varî oratori che ieri presero la parola, la discussione tenda piuttosto ad estendersi sullo stesso argomento, o almeno sovra argomenti che vi si connettano.

Anzitutto io debbo con rincrescimento accennare che mi sono piegato alla dichiarata ripugnanza dell'onorevole ministro, ed a quella egualmente manifestata dall'Ufficio centrale, col quale tuttavia io credevo di avere delle intelligenze nell'interno della rôcca, di rinunciare ad una

inversione, la quale, a mio avviso, avrebbe rischiarato la discussione.

Dopo l'art. 3, che aveva compiuto le disposizioni generali, si veniva alle specialità e subito cadeva la menzione dell'art. 27. Ma l'articolo 27, secondo che io credo, spiega non tanto la modalità, come anche la qualità e la caratteristica degli oggetti, ai quali si riferiscono le disposizioni della legge.

Se si fosse incominciato da questo articolo, noi avremmo avuto una norma, perchè avremmo sempre saputo in ciascun articolo, che andavamo discutendo, di che cosa si dovesse parlare e ragionare. Nella specialità dell'art. 13 veniva precisamente in acconcio di esaminare il n. 3 dell'art. 27 in cui si designano gli oggetti già contemplati nelle disposizioni dell'art. 12; e in allora avremmo veduto con quale larghezza il n. 3 dell'art. 27 indicava gli enti che dovevano essere colpiti come proprietà dello Stato.

Ma giacchè altrimenti succedette la cosa, noi dobbiamo ragionare come si è fatto negli altri articoli, cioè con la riserva di vedere poi quale sarà l'estensione che discutendo l'art. 27 daremo agli articoli che allora avremo già votati.

Non vorrei incorrere nel divieto dell'onorevole presidente di rientrare nella discussione generale. Del resto, già altri dei preopinanti si sentirono necessariamente trascinati ad entrarvi, perchè qui, passandosi a colpire le proprietà private, ne veniva in discussione una delle basi della legge.

Non intendo ora esaminare se le proprietà, non parliamo dello Stato, ma delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali possano avere una condizione giuridica più soggetta al legislatore di quello che sia la proprietà privata. Ammettiamo che, trattandosi di proprietari, i quali hanno una dipendenza speciale dalla legge, possa colpirsene la proprietà con qualche maggior larghezza; però, allorquando ci accostiamo alla proprietà privata, qualunque essa sia, il legislatore deve sempre procedere con maggiore riserva...

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

Senatore FERRARIS... Vero è che il legislatore può fare tutto quello che crede, ma vi sono norme di giustizia dalle quali non deve e non può mai dipartirsi. Ed io mi domando: sono lese le norme di giustizia colla disposizione proposta con questo art. 13?

In verità, per rispondere a questo quesito, dovrei ritornare sulla votazione dell'art. 12. Coll'art. 12, che passò senza discussione, si è ferita la questione, perciocchè ivi sta detto che gli immobili descritti al numero terzo dell'art. 27 debbano essere conservati a cura del proprietario. Il che costituisce un onere, un vincolo assolutamente speciale, che viene a diminuire il diritto di proprietà.

Questa è la ragione per la quale, quasi senza avvedercene, siamo stati tratti a conseguenze abbastanza gravi, ed abbiamo udito da persone autorevolissime talune qualificazioni cui non credo si possa così facilmente soscrivere.

Da taluno dei preopinanti abbiamo udito parlare di una proprietà, che si disse speciale; da altri di servitù legale.

Non v'è nulla di più pericoloso nel linguaggio giuridico e legislativo che usare una formola, la quale suona bene all'orecchio, non regge poi ad una severa disamina.

Se un cittadino per sua fortuna possedga (con questa legge si potrebbe dire per sua disgrazia) uno di quegli oggetti che debbono essere catalogati, questi, in virtù della legge, vede diminuita la sua proprietà, perchè *speciale* (dico così perchè non so suggerirmi altra formola più rispettosa di questa), perchè, si dice, forma il patrimonio artistico della nazione.

Per il patrimonio artistico della nazione s'intende tutto ciò che contribuisce all'educazione artistica ed al genio artistico della nazione; ma rimpetto al privato, il quale possiede uno degli oggetti che lo costituiscono, non suonerebbe di così facile accoglimento e non potrebbe essere così leggermente ammessa quella dichiarazione per mezzo della quale si venisse a togliere o a diminuire la prerogativa e la essenza della proprietà.

Per me l'oggetto d'arte, quale sarà determinato poi nella votazione dell'art. 27, quando è posseduto dal privato, è una proprietà come ogni altra.

A rinforzare quest'argomento noi abbiamo udito altra voce autorevole dire: Come mai il colpire questa proprietà viene, ora, a suscitare tanti dubbi e tante questioni d'interesse, quando noi abbiamo e con tributi e con altre disposizioni legislative menomato i vantaggi, imposto tante gravezze alla proprietà?

Ma, signori, la differenza è grandissima.

Le imposte hanno per ragione quel dominio eminente dello Stato, il quale può esigere una quota del patrimonio individuale o del frutto del patrimonio individuale, come dicono gli economisti, onde sopperire ai bisogni generali. È un modo di pagare la tutela che vi dà lo Stato e di compensare tutti i vantaggi che derivano dalla pubblica autorità; ma la differenza, come dissi, è immensa, poichè qui si tratta di disporre con una legge speciale di proprietà particolari.

Quando il legislatore prescrive qualche norma che colpisca tutte le proprietà, allora questa è legge generale, diritto comune cui devono sottostare tutti i cittadini. All'incontro, quando si toccano proprietà speciali nella loro qualità e nel loro possesso, allora sorge il dubbio o si verifica il caso di offesa al diritto di proprietà.

Altro degli onorevoli preopinanti dice: Ma qui si tratta di una vera servitù legale.

Spieghiamoci chiaramente.

La servitù è legale quando è imposta dalla legge; ma qui si tratta di vedere se la legge la possa imporre.

Vi sono servitù che dipendono dalla posizione dei luoghi e da altre simili cause; ma queste sono altresì di carattere generale o dipendenti od annesse al diritto di proprietà od al godimento; non è servitù legale finchè non è imposta dalla legge, e non è legge quella che si allontana dai limiti e dai tramiti della giustizia.

Che cosa abbiamo detto nell'art. 12?

Che quegli edifizii debbono essere conservati a cura dei proprietari.

Questa è già disposizione molto grave, perchè stabilisce, non dico propriamente una diminuzione di proprietà, ma impone un modo particolare di usare di questa proprietà, e stabilisce una servitù che sarebbe a carico di pochi, a vantaggio del pubblico. Però questa servitù deve essere tenuta in giusti confini.

Ora, chi ha questa proprietà, qualora voglia, come si disse, distruggerla, siccome ne avverrebbe un danno, sempre in quel criterio che l'art. 12 ha impresso nella legge, potrà essere più o meno giusto che l'autorità pubblica, che lo Stato intervenga e dica: Se a voi non importa di mantenere, di conservare quest'edificio, ~~fa~~ credo altrimenti, e voglio che sia effettivamente

conservato; e siccome a voi piace di distruggerlo, in tal caso ve l'esproprio.

Lo Stato dice: È d'interesse pubblico che questo edificio esista, e voi lo volete distruggere; ora non potete pretendere di privare lo Stato, il pubblico e tutti i vostri concittadini del beneficio che viene dalla esistenza di questo edificio, e perciò io, Stato, vi esproprio. Ecco l'emendamento dell'onor. Calenda. Fino a questo punto è possibile, che, sempre ossequenti al principio dell'art. 12 che abbiamo già votato, si stia nei limiti della giustizia; non così negli altri casi.

E prima di parlare degli altri casi, mi permetto di osservare all'onor. proponente che, se ben mi ricordo, dalla rapida lettura che del suo emendamento diede l'onor. nostro presidente iersera, egli avrebbe aggiunto alla parola « edificio » la qualifica, mi pare, di « monumentale » o « storico ».

Se potesse valere presso l'onor. collega una mia osservazione, io gli direi che, siccome l'art. 13 si riferisce all'art. 12, così la qualifica dell'edificio debba dipendere dall'art. 12. Quando si discuterà il n. 3 dell'art. 27, allora sarà il caso di fare in proposito qualche opportuna spiegazione. Ma facendosi qui una qualifica che sarebbe diversa da quella usata nell'art. 12, me lo insegna il proponente, verrebbe il dubbio che si volesse aggiungere o togliere qualche cosa.

Il linguaggio legislativo non dev'essere a frasi, deve essere sempre fatto con qualifiche precise. L'art. 12 si riferisce al n. 3 dell'art. 27; aspettiamo a caratterizzare questi edifici quando saremo al n. 3 dell'art. 27; ma il caratterizzarli in tutti gli altri casi mi sembra che sia una vera esorbitanza dal diritto comune e da quelle norme di giustizia che sono segnate anche al legislatore.

Infatti, ci venne già ripetutamente osservato, può esservi un proprietario il quale, « richiamato a provvedere alla conservazione dell'edificio, vi si rifiuti » (art. 13), non per malo animo, ma, poniamo, per mancanza di mezzi.

E per vero tutti sappiamo che le opere necessarie a conservare e a guarentire la solidità di questi edifici riescono ben sovente molto costose.

Stiamo pure nel generale e non veniamo alla specializzazione; tuttavia a questo riguardo l'Uf-

ficio centrale ha voluto fare, come disse, una piccola concessione.

E appunto perchè tanto piccola, quella concessione non riesce a sanare nè punto nè poco i difetti e l'enormità di questo articolo.

Per verità, l'applicare la disposizione dell'art. 13 oltrechè ai casi ivi indicati, anche a chi in genere contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 12, a me pare sia troppo grave e non ne ripeterò qui le ragioni.

Questa sarebbe davvero un'assoluta (mi scappano sempre le parole troppo severe, eppure le vorrei evitare), un'assoluta tirannia.

Questa parola verrà in acconcio forse quando avrò l'ardire, anzi l'audacia di esaminare un altro degli emendamenti proposti.

Intanto, potrebbe riescire una vera tirannia il volere imporre la penalità gravissima dell'espropriazione ogni qualvolta si faccia una contravvenzione a quell'art. 12.

O l'art. 12 sarebbe lettera morta, ed allora è inutile imporre una pena così grave; oppure la si vuole osservata in tutta la sua pienezza, ed allora la pena dell'espropriazione sarebbe effettivamente troppo forte.

Nè mi si dica che con questo io voglio sfondare una porta aperta; no, lo so che tale conseguenza la si vuole togliere di mezzo, se non che pare che nemmeno questa modificazione sia piaciuta a tutti.

A questo punto vengono in via subordinata le modificazioni proposte da uno dei nostri onorevoli ed autorevolissimi colleghi, il quale vorrebbe tolta l'ultima parte dell'art. 13, insistendo perchè nella valutazione del prezzo dell'edificio espropriando si stia nel diritto comune. A questo riguardo l'egregio nostro collega citava il disposto dell'art. 23 della legge 25 giugno 1865:

Un altro dei proponenti vi faceva una sottile distinzione; e quando dico sottile, intendo dire ingegnosa.

Non voglio nè esporla nè ricordarla in modo che fosse lontano da quella riverenza, da quell'affetto che mi lega al suo autore; ma unicamente per spiegar bene e chiaro il mio concetto.

E sempre nel sistema subordinato in cui si voglia, adottando, o non, l'emendamento Guarnieri, venire poi ad applicare una penalità ai casi che io ho esposto, venne accennata da ambedue i nostri onorevoli colleghi che hanno fatto

queste proposte una massima di diritto antico e a me piace il ripeterla: *res tanti valet quanti vendi potest*. È vero. Ma allora per qual ragione il legislatore venendo in questa specialità si affaticherebbe l'animo e la mente preventivamente per determinare i criterî della valutazione?

Ma lasciamola al diritto comune. Allorquando vi sia espropriazione, si discuterà dai periti, si discuterà dalle parti interessate, sopra la maggiore o minore estensione che si debba dare alla valutazione.

Ma se ai periti, i quali hanno dei criterî (me ne appello in questa parte a tutti coloro che hanno pratica di affari), criterî che dipendono dall'allargamento maggiore o minore della sèsta, noi vogliamo ancora dettare norme preventive del giudizio, noi corriamo rischio di incepparlo, di guisa che uno lo interpreterà in un senso, un altro in altro senso, senza che si raggiunga mai una miglior giustizia. Si verrà invece all'inconveniente gravissimo di aprire un campo indeterminato a tutte le discussioni che sorgono a questo riguardo.

Io mi appello su questo argomento a tutti coloro che sono stati nella pratica degli affari o economicamente o giudizialmente. Non vi è cosa suscettibile di maggiore o minore estensione interpretativa, di maggiore o minore incertezza nell'applicazione, come il giudizio e l'estimazione dei periti.

A me pare che il modo più facile per non pregiudicare la verità nè in una, nè in altra parte, sia quello di rimettersi al diritto comune. Quando si sia detto che si fa luogo all'espropriazione, vuol dire che si applicherà anche in questo caso la legge generale.

E qui soggiungo un'osservazione che credo sia anche nella mente del secondo degli onorevoli proponenti.

Il proprietario che si espropria è esso stesso soggetto alla servitù della conservazione; dunque, si dice: è giusto che nell'esproprio si valuti lo stabile sotto deduzione della servitù.

Per qual ragione, e con che giustizia, colui il quale ha la disgrazia di esser proprietario di uno di questi edifici, allorquando subisce l'espropriazione, egli che fu già assoggettato all'obbligo della conservazione, deve ancora subire una detrazione di prezzo, perchè il suo successore, il suo avente causa sarà poi soggetto allo stesso obbligo?

Non duplichiamo gli obblighi: si discuterà innanzi ai tribunali minimi e supremi quale possa essere la conseguenza di questa diminuzione; non conviene che il legislatore stesso segni, apponga quasi un bollo a questa benedetta proprietà diminuita.

Io credo adunque che si debba cancellare, come propone il senatore Miraglia, l'ultima parte dell'art. 13, e lasciare in suo luogo il diritto comune.

Mi accosto per ultimo con maggior trepidazione ad una proposta che si disse conciliativa, la quale viene da due nostri eminenti colleghi i quali, per le cariche che occupano nelle supreme magistrature, hanno certo una influenza grandissima sul nostro animo.

Avvezzo da tanto tempo ad inchinarmi alle dottrine dei magistrati ed esaminarne il loro valore, mi permetto tuttavia di osservare che la conciliazione di termini, che non sieno improntati a giustizia, è una cosa impossibile a raggiungersi.

Ed ogni qual volta si escogiti un mezzo, stavo per dire un artificio, con cui sembri ad un giureconsulto perito ed eminente di produrre la conciliazione, produrrebbesi come pericolo di una maggiore complicazione nelle controversie a cui saranno condannati i proprietari di questi edifici.

E me ne allontana anche un'altra considerazione.

Riducendo ai minimi termini questa proposta, per quanto ho potuto afferrare, si viene a questo, che il proprietario di questi edifici dovrebbe subire le conseguenze anche del suo non fatto, della sua omissione. Cioè, se la legge (mi pare che dicano gli eminenti giureconsulti) impone coll'art. 12 l'obbligo di conservare, se a questo obbligo si manca, se ne devono subire le conseguenze.

Ma come non vi basta, o signori, di dichiarare che la proprietà di questo edificio viene immediatamente diminuita colla promulgazione di questa legge?

Bisogna ancora che il possessore abbia le prove in mano di avere eseguito tutto quello che poteva dipendere da lui?

Se un trave che sostiene un tetto inclinato si spezza o cede, e ne viene la rovina del tetto, forse della parte più preziosa dell'edificio, volete far carico al proprietario di non aver sa-

puto quello che difficilmente si poteva scoprire? Ma si dice: noi ci riferiamo al caso in cui vi sia dolo.

Per carità, o signori, non inoltriamoci in discussioni simili, non castigiamo questi proprietari col voler loro imporre perfino una tutela preventiva.

Non accetterei quindi nemmeno questa disposizione.

Ho finito, o signori; ma dopo avere in tante forme criticato, non voglio dire condannato, il sistema dell'art. 12, io sento l'obbligo di farmi l'interrogazione, se alle volte non mi trovassi fra quelle schiere di vandali poco curanti del patrimonio artistico nazionale, in modo che piuttosto che sollecito di difendere l'intangibilità della proprietà, non venga a minacciare questo patrimonio artistico della nazione. No. Io credo che in questa parte non bisogna cadere nell'esagerazione nè da un lato nè dall'altro.

Vi sono, e vi saranno, e lo discuteremo all'art. 27, dei monumenti che debbono essere conservati; e a colui il quale ha la doppia soddisfazione di dilettersi nella contemplazione di questo suo monumento, e la soddisfazione d'amor proprio che dà la possessione d'un monumento, a costui potremo dare e daremo un qualche peso; ma non è coi giudizi, che possono essere esagerati coll'applicazione dell'art. 27, che noi possiamo indurci con troppa facilità a sancire disposizioni contrarie a quello che, senza dubbio, si deve considerare come il più sicuro fondamento della società civile, il diritto della proprietà.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Onorevoli colleghi. L'ampia discussione di ieri, se non ha indotto gli animi dei diversi oratori a concordia, è valsa a porre in chiara luce il sistema proprio di ciascuno. Onde, a me pare, che prospettare succintamente ciascun sistema coi pregi e difetti suoi, possa spianare la via alla soluzione, conducendo, per eliminazione, ad accogliere quello che raggiunga lo scopo della legge, e sia più conforme a giustizia.

Di contro al sistema dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, scritto nell'art. 13 del progetto che stiamo discutendo, se ne sono contrapposti quattro, anzi cinque; cioè il sistema radicale dell'onor. Alfieri, il quale re-

spinge ogni vincolo alla proprietà privata; quello del senatore Guarneri, che limita la disposizione dell'art. 13 al solo caso che il proprietario dell'edificio *catalogato* (e mi fermo su questa parola perchè noi stiamo discutendo in via d'ipotesi, nell'ipotesi cioè che sarà accettato il n. 3 dell'art. 27 del progetto, pel quale taluni edifici privati sono sottoposti ad un certo vincolo nel favore del patrimonio così detto artistico e storico della nazione), al caso, dicevo, che il proprietario dell'edificio insista presso il Governo per volerlo distruggere, e solo in questo caso il Guarneri applicherebbe la pena della spropriazione senza tener conto del valore artistico e storico dell'edificio, siccome è scritto nel progetto.

C'è poi un terzo sistema, quello del senatore Majorana, il quale, nella ipotesi che passi l'articolo dell'Ufficio centrale e venga tolto per esso allo edificio il valore artistico e storico, ritiene aversi a riguardare come svincolato, e il prezzo nella espropriazione aversi a desumere dal valore commerciale, non più riguardando l'edificio come monumento d'arte, ma come edificio comune, sottoposto alla libera contrattazione dei cittadini, e di un valore talvolta maggiore di quello che avrebbe quale monumento di storia o di arte.

L'onor. Miraglia dice invece: accetto l'articolo quale è, ben venga la spropriazione, ma con le norme della legge di giugno 1865, cioè per il giusto prezzo, senza detrazione di valore, come si costuma in libera contrattazione.

Ultimo viene il sistema mio e dell'onorevole Auriti, sistema che potremmo dire eclettico, in quantochè cerca di conciliare, sia dove è possibile, l'interesse pubblico, cui principalmente questa legge intende, col diritto dei privati.

Per rendere possibile l'assicurazione di questo interesse col minor disagio del pubblico erario, e impedire che con alterazioni studiosamente fatte si voglia speculare a danno dello Stato, costringendolo alla spropriazione, si è col nostro sistema detto: sarà tenuto conto nella spropriazione del valore storico o artistico; ma sarà scemato di tutto quanto ha già perduto pel fatto del proprietario in contravvenzione della legge, e di quanto avrebbe continuato a perdere in conseguenza di essa, se le cose fossero durate nello stato in cui illegalmente il proprietario le aveva messe.

Questi i cinque sistemi in opposizione a quello proposto dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale. Vediamo se taluno di essi non ripugni a qualche principio giuridico; perchè, se ciò fosse, dovrebbe andare assolutamente eliminato, affine di portare l'attenzione del Senato sopra quell'uno o due sistemi che parranno più degni di accoglimento.

Il sistema del senatore Alfieri è radicale; ed è pregevole sotto il rispetto che salva pienamente l'interesse dei privati. Ma parmi contrasti allo scopo della legge, almeno in gran parte; perciocchè salverebbe di monumentale in Italia sol quello che appartiene allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai corpi morali, e lascerebbe in piena balia dei privati, edifizii pur dichiarati parte del patrimonio artistico o storico della nazione, e perciò descritti nel catalogo.

Ora, questo sistema è già stato pregiudicato dalle nostre deliberazioni, avendo noi votato l'articolo 12, il quale sottopone alla tutela governativa gli edifizii messi nel catalogo per la loro qualità monumentale. Dal momento che i proprietari di questi edifizii furono sottoposti alla tutela del Governo, e fu loro imposto l'obbligo di mantenerli, con divieto di alterarli o in alcuna guisa modificarli, noi abbiamo già vulnerato il principio; e non resta che vedere se, oltre a questi obblighi già imposti, si possa e si debba aggiungere pur la penalità scritta nell'art. 13.

Ora, se è scopo della legge di tutelare tutti gli edifizii monumentali sui quali si è detto aver la nazione un interesse diretto, io credo non si possa privare il Governo di quest'arma; avvegnachè la sola arma della contravvenzione, per la quale si può tradurre innanzi ai tribunali il cittadino che dolosamente, o per impotenza, non ha curato la conservazione del monumento, riesca certamente inefficace, se il proprietario sia scarso di mezzi pecuniari. Si avrà per sentenza la condanna del contravventore ai danni e interessi; si avrà la condanna all'ammenda sino alle tremila lire; ma il monumento crollerà pur sempre.

Occorre dunque una tutela più efficace, più diretta, da parte dello Stato: cotesta tutela la si è creduta scorgere nel diritto di privare della proprietà colui che non seppe, non volle conservarla in quello stato in cui la legge l'ha messa; e aggiungo che se cotai diritto di spropriare

non si scrivesse nella legge, durerebbe la spequazione che oggi esiste per le diverse leggi regolatrici della materia; delle quali, parmi, talune attribuiscono, neghino altre al Governo la facoltà di spropriare: onde durerebbe il vigore di esse, non essendo disciplinato nella nuova legge il diritto stesso, e non apertamente negato.

Mancherebbe quindi anche quest'altro scopo della legge, il pareggiamento dei diritti e degli obblighi di tutti i cittadini italiani che si trovino ad essere possessori di edifizii, per pregio loro artistico o storico, descritti nel catalogo.

C'è poi il sistema del senatore Guarneri.

Ora io confesso che, se il nostro emendamento non potesse meritare accoglienza dal Senato, io mi sentirei nella necessità di proporne un altro per escludere dall'art. 13 proprio quel caso che si vuol dal senatore Guarneri, dall'Ufficio centrale, dal ministro: colpire di questa gravissima pena della spropriazione forzata colla perdita del valore artistico e storico.

Signori! Leggete le parole dell'articolo; esso dice:

« Quando il proprietario *insista per ottenere la facoltà di distruggere o alterare*, il suo edificio sarà espropriato, e non si terrà conto del valore artistico e storico dell'edificio ».

A me pare che simile provvedimento sarebbe impolitico ed antiggiuridico.

Vogliamo noi autorizzare i fatti in opposizione alle leggi, o desideriamo invece che i cittadini restino nell'orbita delle leggi, e quando credono avere un diritto, invocano l'Autorità che questo diritto riconosca e garantisca?

Ma come? Io, proprietario, credo che questo mio edificio, scritto nel catalogo, non abbia più pregio storico, perchè nuove scoperte avranno chiarito che ad un determinato fatto storico quell'edificio non si riattacchi; mi rivolgo al Governo e dico: Svincolatelo, fate che resti libera questa mia proprietà, che più nulla ha da vedere con la storia, e che io ne ritragga tutto quel vantaggio che gli altri cittadini ritraggono dalla loro; e solo per aver domandata al Governo cotesta autorizzazione, gli si risponde: Hai invocato l'autorità mia; ebbene, ti spoglio della proprietà tua?

Ma ciò importa dire ai cittadini: Non chiedete nè permissioni, nè facoltà! Servitevi da voi; alterate; abbattete; e a tutto computo avrete

quel che per altra guisa non potreste conseguire, un compratore, cioè lo Stato, che si prenderà il vostro edificio, e vel pagherà per tutto il valore suo artistico e storico, che voi avete già distrutto, o assai compromesso!

E non è solo impolitico; ma assolutamente anti-giuridico.

Da quando in qua i peccati di pensiero nell'ordine giuridico sono divenuti punibili? Io so che nell'ordine morale son puniti sì i peccati di pensiero, ma dalla giustizia divina, non dalla umana; la quale ha invece scritto nei suoi codici, che libero è il pensiero, libera la coscienza. So che il pensiero significato fuori solo a parole può taluna volta costituire attentato a un diritto, e le ingiurie e le diffamazioni sono perciò colpite di pena. Ma la proprietà che è cosa, non persona, non sopporta diminuzione di pregio o di valore per semplici parole, e alla integrità sua solo coi fatti attentasi, positivi o negativi che siano; e solo cotesti fatti possono meritare pena. *Cogitationis poenam nemo patitur.*

Si vedrebbe la prima volta derogato a cotesto principio di civile giustizia: e la deroga, in urto coi diritti garantiti dallo Statuto, oltre che dalla umana ragione, la scriveremmo in questa legge proprio a danno del proprietario, il quale volge una petizione al Governo, e chiede a lui facoltà di fare quell'uso completo che gli altri cittadini fanno delle cose loro, poichè suppone venuto meno lo scopo che il vincolo apposto al suo edificio mirava raggiungere!

Ecco, o signori senatori, quale è la portata di cotesto sistema, che nelle parvenze sue pare il più consono, il più equo, mentre, dirò la parola, è il più iniquo, ossia il più contrario all'equità, alle norme di diritto costituito, il più contrario alla ragione e alla politica convenienza.

C'è, diceva, il terzo sistema, quello dell'onorevole Majorana, il quale, in verità, sarebbe razionale, posto che non si voglia tener conto del valore artistico e storico dello immobile vincolato; escluso l'un valore, non si potrebbe non aver riguardo a quello proprio di ogni cosa di cui sia libero il commercio; e non sottostare a tutte le conseguenze di quello che è il valore proprio di esso, non più riguardato edificio monumentale e non sottoposto a vincoli.

Ho detto sarebbe logico il sistema, ma sa-

rebbe in opposizione alla legge che noi stiamo discutendo ed al principio suo informatore, principio, che sta tutto nel voler mantenere lo stato attuale delle cose; nel volere, cioè, che l'edificio, segnato nel catalogo come monumento d'arte o di storia, debba perennemente conservarsi nella forma sua, in quella forma che gli diè la impronta monumentale. Onde deriva che, non vietato al proprietario di disporre per libera contrattazione, questa non possa mai riguardare una cosa su cui si abbia pienissimo dominio, ma sì un dominio limitato dal vincolo di non potersene modificare la forma, che le dà l'impronta artistica o storica.

E allora, poichè è scritto nella nostra legge di spropriazione per pubblica utilità, che si abbia a tener conto del valore *attuale*, cioè del valore redditizio che può avere l'edificio, più il valore storico ed artistico derivante dalla sua qualità propria; al valore, conseguenza di una futura trasformazione, per legge impossibile, non si abbia ad avere alcun riguardo.

La stessa legge, infatti, dichiara che nella valutazione della indennità non si deve far calcolo del maggior valore che potrebbe acquistare l'edificio dopo compiuta l'opera di utilità pubblica, per cui si procede alla spropriazione; e nel rincontro neppure è possibile questo futuro maggior valore, perchè la utilità pubblica, cui per essa si provvede, non è una opera nuova, ma l'assoluta conservazione dello stato presente delle cose.

E però non si deve assolutamente supporre che nell'assegnare il giusto prezzo a quell'edificio vincolato, sia in libera contrattazione, sia con la spropriazione, si possa porre mente ad una futura trasformazione. Bisogna invece aver riguardo a quello che la legge vuole perennemente che esso sia; solo distruggendo il catalogo, solo togliendo il vincolo, potrà essere approvato il sistema dell'onorevole Majorana; ma finchè esisterà un catalogo, non sarà mai possibile che la espropriazione s'informi ad altro principio che non sia quello del valore attuale dell'edificio, da spropriarsi come proprietà redditizia col suo pregio artistico e storico.

Resta ora a disaminare il sistema dell'onorevole Miraglia, il quale si riporta interamente al diritto comune quanto al giusto prezzo e, con questa sola modificazione, accetta l'art. 13 del progetto.

Io ho già dette le ragioni per le quali dovrebbe essere dall'articolo escluso il caso che s'invochi dal Governo la facoltà di distruggere l'edificio o dargli un'altra forma; poichè sino a quando essa non sia concessa, e non intervenga un fatto del proprietario contrario alla legge, l'edificio resta nell'integrità sua. Escluso questo caso, chi volesse largheggiare troppo a favore della proprietà privata, e non tener conto alcuno degli interessi artistici che si vogliono con questa legge tutelare, potrebbe accettare il sistema del senatore Miraglia.

Ma non pare al Senato che pure una qualche cosa debbasi concedere a cotesti interessi storici, a cotesti interessi pei quali lo Stato si sobbarca a gravi spese acciò resti incolume il patrimonio artistico e storico della nazione?

Daremo noi il valore per quello che esso era, non terremo conto di quello che è conseguenza del fatto illegittimo del proprietario, il quale, lasciando andare in rovina l'edificio, o alterandolo nelle sue forme estetiche, oltre al danno attuale, ne aveva altri e maggiori in germe prodotti, che ne sarebbero stata necessaria, immediata conseguenza?

Ecco quello che vi è di singolare e per cui si differenzia il nostro sistema da quello del senatore Miraglia.

Noi vogliamo che, nel giusto prezzo da dover dare per questo edificio al momento della spropriazione, si tenga conto non del suo valore artistico e storico che aveva quando era integro, ma di quello che in atto ha, e minorato pure di quel valore che certamente avrebbe perduto pel fatto suo illegittimo, senza il pronto intervento del Governo.

Questo a me sembra il sistema che più concilia l'interesse di tutti: l'interesse di Stato, e l'interesse privato; e meriti perciò dal Senato benigno accoglimento.

Noi col nostro emendamento escludiamo tutto quello che sia semplice cogitazione, semplice pensiero: puniamo quello che è attentato alla integrità dell'edificio monumentale.

Finchè non intervenga un fatto illegittimo del proprietario, sia distruggendo, sia alterando, sia non curando la conservazione dell'edificio, nessun diritto concediamo al Governo di spropriare, poichè l'interesse che egli ha da far salvo non fu vulnerato.

Il nostro emendamento inoltre attribuisce il

valore alla proprietà per quello che esso è, per quello cui il proprietario ha voluto ridurlo sotto il riguardo artistico e storico.

Il nostro sistema poi non pregiudica, come potrebbe a taluno parere, le ragioni dell'erario, perchè allora quando si parla di valore artistico non si ha la cosa a prenderla in senso assoluto, ma in senso relativo, o meglio commerciale.

Ponete per caso un monumento fatto da Michelangelo, unico del genere; chi potrà misurarne a contanti il valore?

La legge però necessariamente nel pensiero suo riguarda il valore artistico sotto il rispetto commerciale, per quello che è secondo le condizioni del mercato. Nel mercato si vendono, al pari delle cose indispensabili alla comune esistenza, quelle altresì che soddisfano ad altri più elevati e spirituali bisogni; tra esse vanno appunto comprese le cose d'arte, e gli edifici che ne hanno più speciale impronta; e i valori di ogni genere misura sul mercato la gran legge economica della offerta e della domanda.

Onde, quando si presenta la necessità di spropriare un monumento artistico e storico, bisogna guardare alle condizioni del luogo dove esso è, alle domande che ci possono essere, alle offerte che si fanno. E al proprietario che respinge la offerta di prezzo del Governo, e chiedi prezzo enorme, o eccessivo, il Governo non ha che a rispondere: Il mio interesse è di veder conservato l'edificio, non di farmene proprietario; trovate chi lo acquisti al prezzo vostro, e io sarò ben lieto di cederglielo: e gli esperti designati a valutarlo, e i magistrati che in definitiva debbono fissarne il valore, non potrebbero guardare ad un prezzo assoluto, non determinabile, ma a quello soltanto portato dalle contingenze del mercato.

Ed io ci tengo a fare tali dichiarazioni per ciò che, bene o male, i magistrati, i quali poi sono la legge che parla, debbono appunto attingere alle nostre discussioni, per cogliere il senso vero delle leggi che andiamo formando; massime se nelle ragioni addotte i più concordino, e se al seguito di esse si veda accolto un qualche principio, che prima per un mal calcolato suo apprezzamento volevasi respingere.

Posto dunque per base, che il valore artistico e storico non sia un valore assoluto sul quale non si possono stabilire norme, ma il valore

commerciale dell'oggetto medesimo, ben pochi sono coloro che vorranno acquistare un edificio che dia minimo reddito pecuniario; e sarà ventura pel proprietario, se, impotente a conservarlo, trovi un ministro di pubblica istruzione, che venga ad offrirgli un prezzo per l'edificio catalogato, che non gli sarebbe mai offerto in commercio.

Se sono questi i principî conformi alla scienza, non contrari al diritto, io trovo che si possano facilmente ribattere le obbiezioni che al nostro sistema faceva l'Ufficio centrale per mezzo del suo relatore.

Egli diceva: È impossibile che si possa venire alla valutazione della minorazione della perdita parziale di questo pregio artistico; come volete che lo si stabilisca? Ed io di rimando: è egli possibile stabilire il prezzo artistico dell'edificio quando era nella sua integrità, secondo le condizioni del mercato? Se l'una cosa è possibile, non può non essere anche l'altra, cioè determinare quanto di cotesto valore sia andato perduto pel fatto del proprietario.

Diceva ancora il relatore: il tutto si risolverà nel pagamento di un'ammenda. Ma in verità ciò è uscire dal tema, e confondere le discipline varie scritte nella legge che discutiamo.

Nel sistema della legge si ha l'obbligo nel proprietario di conservare l'edificio descritto nel catalogo, non alterarlo, non farlo andare in rovina; e l'infrazione a cotesto precetto è repressa in due modi: coll'azione per contravvenzione, che espone il proprietario a pagare una multa sino a L. 3000 e rimettere l'edificio nello stato primiero; ed è il mezzo a cui un Governo oculato si atterrà, quando voglia, senza gran disagio, conservare l'oggetto artistico e storico.

Ma se il Governo trovi che esso torni inefficace, perchè impotente il proprietario a restaurare l'edificio, e privo essendo di altri beni, non potrebbe neppure pagare la multa; allora ricorre all'altro mezzo, al secondo scritto nel progetto di legge: espropria l'edificio.

Come si può dunque asserire che la cosa la si risolve in un'ammenda, quando il Governo ha l'arme della spropriazione e questa imbrandisce?

Ed io aggiungo, che convenga al Governo

attribuire, e spero di avervi meco consenzienti, un altro potere.

Io dico, che sarebbe un pessimo amministratore della cosa pubblica quegli che, potendo raggiungere uno scopo col minore sforzo possibile, adoperi lo sforzo massimo.

Io credo che non ci sarà ministro dell'istruzione pubblica, il quale, potendo conservare il monumento privato nell'integrità sua, s'appigli alla spropriazione, anzichè a quel mezzo che la legge gli dà della contravvenzione e della rivalsa del danno. Ma data l'impotenza del proprietario, io reputo non si abbia ad indurre il Governo a spropriare, se possa raggiungere lo scopo con minor disagio della pubblica finanza: e un mezzo più economico dobbiamo fornirglielo nella facoltà di procedere ai restauri e ad ogni altra opera di conservazione a spese del proprietario. Il mezzo sarebbe, certo, più economico; dacchè queste spese dovendole sempre incontrare, acquistato che abbia lo edificio, risparmierebbe il prezzo della spropriazione, talora forse grave; e perchè avendo il Governo col pubblico danaro conservato l'immobile di un privato, ne resterebbe sempre in credito, da far valere quando sia possibile conseguire il pagamento del denaro speso.

E a questo dovrebbe il Governo d'ordinario ricorrere; dappoichè, che altro importa spropriare, se non pagare un alto prezzo, per una proprietà che non dà frutto o il dà soltanto minimo, e assumere il carico della perenne conservazione e manutenzione dell'edificio stesso?

Tra i due mezzi è dunque indubitato essere questo il più facile, il meno dispendioso pel Governo, ed anche il più conveniente pei cittadini; i quali non si vedono spogliati della proprietà loro, cui forse si riattaccano care memorie, solo a cagione della impotenza loro a curarne la perfetta conservazione.

Ecco, o signori senatori, qual'è la portata del nostro sistema. E, a renderlo completo, un'altra lieve modificazione sarebbe da fare all'art. 13: dovrebbe il Governo avere la facoltà di spropriare, non solo per sè, non solo per altri enti locali, come è scritto nell'articolo, ma in generale per altri, sia pure un semplice cittadino; perciocchè si renda così possibile al proprietario ricavare anche maggior prezzo dall'edificio, e il Governo raggiunga sempre lo scopo di veder conservato il monumento per

opera del nuovo proprietario, cui naturalmente sarebbe imposto l'obbligo di restaurarlo e mantenerlo nella integrità sua.

Ed aggiungo ancora che quando il Governo, avviato alla spropriazione, veda crescere gli ostacoli, per la indennità da pagare, debba avere facoltà di recederne; non gli si possa opporre *l'electa una via non datur recursus ad alteram*; e possa invece assumere a sè il restauro dell'edificio, pur conservando il diritto di rivaluta contro il proprietario.

Questo è sistema che a noi sembra conciliare gli opposti interessi, è sistema che ci potrà fare uscire dal pelago e condurci a riva.

Confidiamo che la nostra parola sia intesa, e che il Governo, più a fondo guardando in quello che è il vero interesse dello Stato e la grande difficoltà che vi è di conciliare il pubblico col privato interesse, accetti le nuove armi che noi gli forniamo, pur serbandolo integro quello che è il sommo principio scritto nello Statuto, scritto nei codici, scritto nella legge di spropriazione: il principio che vuole sacra la proprietà dei cittadini; che, senza un grande interesse pubblico, non debba il cittadino esserne spogliato; e, quando cotesto interesse tanto reclami, non abbia egli da provvedere al vantaggio di tutti col sacrificio suo, e la giusta indennità il compenso della cosa perduta, divenuta proprietà della nazione.

PRESIDENTE. Se il relatore dell'Ufficio centrale vuol fare qualche osservazione allo scopo di abbreviare la discussione gli do la parola: diversamente la concederò a quei senatori che sono iscritti dopo il senatore Calenda.

Senatore **VITELLESCHI**, *relatore*. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione, appunto nella speranza che questa possa influire per accorciare la discussione.

Noi siamo da due giorni intorno a questo articolo, e gli emendamenti, invece di rallentare, si moltiplicano, e la difficoltà d'intenderci va quindi sempre crescendo. Ed io temo che, a forza di voler trovare il meglio, perderemo il bene, non solo, ma rischieremo di compromettere anche l'intera legge.

Ora, siccome l'Ufficio centrale ritiene che sia di massimo interesse che questa legge arrivi in porto, esso è pronto a tutti quei sacrifici i quali possano valere a riunire le opinioni del Senato.

I desiderî che si sono manifestati, e che hanno dato luogo a tutti gli emendamenti che sono stati proposti a questo art. 13, vertono sopra due punti dell'articolo medesimo.

Si è trovato che alcuni dei casi in esso accennati non erano tali da meritare la espropriazione. Si è trovato che laddove questa espropriazione era ammissibile, non si dovesse ammetterla con quella diminuzione di capo derivante dalle parole, colle quali proponesi che nella valutazione del prezzo non debba tenersi conto dei prezzi artistici o storici dell'edificio.

Ora, perchè si arrivi ad una conclusione, l'Ufficio centrale è pronto a fare il sacrificio di entrambe queste cose, ed a tal fine esso ha redatto l'articolo in nuova forma per modo che vi si direbbe unicamente: che i casi di espropriazione sono esclusivamente quelli la evidente necessità dei quali sia dimostrata, e che, quando l'espropriazione sia necessaria, essa dovrà praticarsi nelle condizioni del diritto comune.

A me pare che questa dichiarazione risponda a tutte le difficoltà sollevate. Cosicchè crederei che, invece di ritornare a discutere sopra emendamenti diversi, i quali in sostanza non potrebbero arrivare che alla stessa conclusione, sarebbe forse più opportuno di raccogliere la discussione ed i voti su questo testo nuovo il quale dissipa tutte le difficoltà che sono state sollevate.

L'articolo suonerebbe così:

« Quando il proprietario voglia distruggere od alterare il suo edificio o si rifiuti a conservarlo, sarà in facoltà del Ministero dell'istruzione pubblica, o di accordare sussidi al proprietario, o di procedere per sè o per altri enti alla espropriazione, colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Modificato così l'articolo 13, io non so chi possa trovar difficoltà ad accettarlo. Però mi piace di aggiungere poche parole.

Voi, o signori, avete fatto una grande resistenza alla esclusione del valore artistico, la quale io mantengo che era perfettamente legittima, perchè, dal momento che uno è risoluto a distruggere il valore artistico, non ha più diritto di farlo valutare. Non comprenderei come un tribunale potesse ad un proprietario, il quale aveva l'intendimento di distruggere il

valore artistico, consentire il pagamento di questo valore.

Noi ci siamo arresi, sapete perchè? Perchè questa è un'arme a doppio taglio. Invero, in molti casi, come ha rivelato al Senato l'onorevole Majorana, lo espropriato avrebbe fatto un buonissimo affare, giacchè, quando ad un fondo si toglie il valore artistico, qualche cosa gli si deve pur lasciare; quanto meno, gli si deve lasciare il valore del fondo, che, trattandosi di edifici, è quasi sempre superiore a quello artistico.

L'Ufficio centrale credeva e continua a ritenere che l'esclusione del valore artistico nella valutazione del prezzo sarebbe in quei casi di pieno diritto, e credeva e continua a ritenere che la proposta da esso fatta in tal senso non meritasse tutte le censure che ha sollevate. Siccome però è necessario di far avanzare la discussione della legge, così l'Ufficio centrale si è indotto a fare la sua nuova proposta nella speranza che essa metterà termine a tutti i dissidi.

PRESIDENTE. Domando agli altri oratori iscritti per parlare sull'articolo 13, se persistono nel voler parlare dopo queste dichiarazioni dell'onorevole relatore.

Senatore MASSARANI. Domando la parola per una dichiarazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massarani per una dichiarazione.

Senatore MASSARANI. Dichiaro che se gli onorandi senatori che hanno proposti emendamenti li ritirano e accettano il testo proposto dall'Ufficio centrale, io rinuncio alla parola. Altrimenti prego l'onor. presidente di conservarmi il mio turno di parola.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore CALENDÀ. Io ed il senatore Auriti rinunciamo al nostro emendamento, visto che la nuova redazione dell'Ufficio centrale salva tutti quanti i principî da noi svolti; perciocchè non vulnera i criterî accennati circa quel che debba intendersi giusto prezzo del valore artistico o storico di un monumento da spropriare, e i tribunali, quando ne sia il caso, sapranno farne opportuna applicazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore

Guarneri se mantiene il suo emendamento anche dopo la proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore GUARNERI. Debbo fare una brevissima dichiarazione.

Io non ritornerò naturalmente sul tema già tanto discusso, e dichiaro antecedentemente di accettare la nuova proposta dell'Ufficio centrale, perchè al fondo, salvo la forma, risponde e ripara alle mie obbiezioni. Ma non posso che deplorare che si sia tolto l'ultimo comma, perchè non mi par logico, che chi vuole distruggere il suo edificio, e rinuncia con ciò al suo valore artistico, debba ricevere anco il prezzo di questo valore, ch'ei intendeva annullare colla distruzione.

Parmi poi che sia un equivoco, in cui sia caduto l'Ufficio centrale, quello che si possa espropriare l'edificio, e lasciare il valore del suolo al proprietario per farne speculazione.

Quando si espropria si acquista tutto, e lo Stato compra l'immobile ed il suolo.

Io perciò accetto il nuovo articolo proposto dall'Ufficio centrale, ma deploro che desso, più cesareo di Cesare, abbia consentito a dare un prezzo al valore artistico o storico di un monumento, che il proprietario voleva distruggere.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta la nuova proposta dell'Ufficio centrale.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. La discussione di questi due giorni e le difficoltà messe innanzi mi rendono quasi riconoscente verso l'Ufficio centrale, che trovava un termine di conciliazione, accettato poi dagli onorevoli che proposero gli emendamenti. E quindi accetto l'emendamento dell'Ufficio centrale, cioè la nuova dicitura dell'articolo.

Solo domando il permesso di mitigare le doglianze dell'onor. senatore Guarneri.

A dire il vero, salvo la chiarezza necessaria nelle leggi e l'utilità di farne ben risaltare lo scopo, io già potevo indurmi ad abbandonare le parole che il senatore Miraglia voleva cancellate dall'art. 13. Sono contento che l'onorevole senatore Guarneri mi offra opportunità per dire il motivo che mi induce ad accettarle.

Fu fatta una questione di questa natura, allorchè si trattò di espropriare a Ventimiglia un arco del Teatro romano. La Parte che veniva espropriata voleva anche il valore artistico e storico. La questione fu giudicata in due gradi davanti ai tribunali secondo la legge di espro-

priazione e i tribunali sentenziarono non doversi tener conto del valore storico ed artistico del monumento, ma solo delle parti di esso che potevano materialmente servire.

Abbiamo così una giurisprudenza la quale dava vigore...

Senatore MIRAGLIA. Non c'è giurisprudenza.

Voci. No, no, giudicati!

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Insomma abbiamo due giudizi, i quali confermano come i tribunali l'intendano allorchè si tratta di espropriare edifici monumentali.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Avendo l'Ufficio centrale aderito con la nuova redazione al mio pensiero, non ho più alcuna ragione di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al signor senatore Alfieri se, dopo tutte le dichiarazioni fatte, mantiene il suo diritto alla parola.

Senatore ALFIERI. Prego il presidente di voermelo conservare, perchè possa fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora, se il senatore Massarani, che è il primo iscritto, non ha nulla da opporre....

Senatore MASSARANI. Da parte mia non insisto punto per parlare, finchè non ci sia opposizione alla formula dell'Ufficio centrale; per questo solo caso pregherei l'onorevolissimo signor presidente di riservarmi la facoltà della parola.

PRESIDENTE. Va benissimo: allora la parola è all'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Accetto anch'io la nuova redazione proposta dall'Ufficio centrale, tanto più perchè questa servirà, io spero, a dileguare l'impressione che avrebbe potuto fare l'appunto mossomi che io sia divenuto radicale in questa questione.

In verità di questi epiteti, incominciando da quello di « clericale », me ne sono sentito apporre una serie lunga e variata.

Non ne avrei fatto caso, se oggi l'appunto di radicale non mi fosse venuto in Senato da un collega pel quale io ho tanta stima e deferenza.

Col fatto dimostro che i miei concetti non erano punto radicali, poichè accetto la nuova proposta dell'Ufficio centrale.

Un altro motivo della mia dichiarazione è perchè ieri l'onorevole relatore nella sua abilissima difesa dell'operato dell'Ufficio centrale ha quasi fatto un rimprovero a me ed a coloro che sostenevano le medesime idee, che volessimo rinnovare continuamente una discussione generale che il Senato aveva troncata.

Desidero di riservarmi piena libertà ogni qualvolta in altri articoli io possa scorgere che la protezione dei diritti della proprietà privata non è abbastanza assicurata contro gli effetti di queste nostre deliberazioni; senza che con ciò mi si possa fare appunto di risollevar la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione. Il mio onorevole amico, il senatore Ferraris, si doveva che nella legge stessa si sanzionasse l'effetto della spogliazione in danno dei proprietari i cui edifici con questa legge son vincolati all'obbligo della conservazione della presente loro forma in cui si riconosce il pregio artistico o storico. Ma se con la legge son già vincolati, non si fa altro che trarre una conseguenza quando si osserva o anche espressamente si dice nella legge stessa, che nel caso di espropriazione quegli edifici devono essere valutati quali sono, cioè al prezzo di proprietà vincolate; e laddove cotesta conseguenza non si traesse, non si comprende più dove starebbe la realtà e l'efficacia della legge di vincolo.

L'onor. senatore Calenda trovava impossibile che, quando al proprietario da espropriare si togliesse il diritto di aver pagato il pregio artistico, si dovesse conservargli l'altro di conseguire il valore redditizio non soltanto presente, ma anche potenziale, e che si svolgerebbe mediante l'attuazione del diritto di alterare o distruggere la forma attuale dell'edificio, e di surrogarne altra, economicamente più giovevole.

Io non potevo interpretare altrimenti di come feci l'inciso dell'art. 13, con cui dal valore della cosa si doveva detrarre tutto quanto ne rappresentasse il pregio artistico e storico.

E di vero, oltrecchè il concetto del senatore Calenda non è nella lettera della legge, certo non poteva essere nella veduta del Governo e

dell'Ufficio centrale, in nome del quale, infatti, l'onorevole relatore disse che, minacciandosi, anzi determinandosi di non dover pagare il pregio artistico, per ciò stesso si riconosceva di doversi pagare, e per intero, il valore commerciale della cosa espropriata nell'attuale sua produttività presente e nella sua potenzialità produttiva, attuabile ove se ne mutasse forma e destinazione. Ad ogni modo, a seguito delle avvertenze da me fatte ieri, l'Ufficio centrale è venuto ora più esplicitamente nell'ordine delle mie idee. Se non che, invece di lasciare l'articolo quale era stato proposto, e che io ritenevo un beneficio per la maggior parte dei proprietari, ai quali assicurava il diritto ad aver pagato il valore intero commerciale come proprietà libera, ed insieme come proprietà sprovvista di pregio artistico, l'Ufficio centrale elimina il suo inciso, e invoca solamente l'applicazione della legge di espropriazione forzata.

In tal modo sarà pur pagato il pregio artistico, ma pur sempre si pagherà in una cosa, di cui il valore è decimato a causa del vincolo. Avrei desiderato, per non mettere in imbarazzo il proprietario ed in ispecie la pubblica Amministrazione, che esplicitamente si fosse detto, che nella valutazione dovesse tenersi conto, che l'edificio, in causa del suo pregio artistico, è vincolato all'obbligo della sua conservazione. All'Ufficio centrale però è piaciuta la sola eliminazione del suo inciso: io non faccio nessuna proposta per integrare in modo espresso nella legge il mio pensiero, il che sarebbe stato anche giovevole ad evitare le difficoltà a cui accennava l'onor. Guarneri; e voto la formola dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Esaurito col senatore Majorana il numero di tutti quei senatori che avevano domandato la parola, ed avendo i proponenti gli emendamenti rinunciato ai medesimi, a me non rimane altro che leggere la nuova formola dell'art. 13 quale la propone l'Ufficio centrale, in questi termini:

Art. 13.

Quando il proprietario voglia distruggere o alterare il suo edificio o si rifiuti a conservarlo, sarà in facoltà del Ministero dell'istruzione pubblica o di accordare sussidii al proprietario, o di procedere per sè o per altri enti alla espro-

priazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Metto ai voti questa nuova redazione dell'articolo 13.

Chi crede di approvarla voglia levarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 14.

Art. 14.

Di tutti gli oggetti d'antichità e d'arte contemplati nell'art. 1 della presente legge è vietata l'esportazione e la vendita all'estero senza avere ottenuta la licenza dall'Autorità competente.

Il Governo avrà facoltà di rifiutarla quando intenda acquistare o per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Quando il Governo non intenda valersi del diritto di prelazione, la licenza sarà accordata contro il pagamento di una tassa del 20 % per gli oggetti iscritti nei cataloghi di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 27, e del 10 % per tutti gli altri oggetti d'antichità e d'arte non catalogati e compresi nell'art. 1 della presente legge, sul prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Il regolamento di cui all'art. 31 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per le licenze d'esportazione e per l'esazione della tassa.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io faccio osservare all'onorevole signor ministro ed all'Ufficio centrale che noi abbiamo quattro articoli, il 14, il 15, il 16 ed il 17 della numerazione del testo dell'Ufficio centrale, i quali si collegano intimamente colle disposizioni dell'art. 27 relative ai cataloghi.

Ora i cataloghi saranno una grossa questione. Mi parrebbe dunque che si otterrebbe maggiore sollecitudine in questa discussione se si sospendesse la discussione di questi quattro articoli, per riprenderla poi insieme con l'art. 27, e si decidesse allora tutta insieme questa questione dei cataloghi.

Dopo l'art. 17 vengono diversi articoli che non hanno che fare con codesta questione. Parrebbe quindi a me migliore cosa il fare questa inversione. Io perciò ne faccio proposta.

Se l'Ufficio centrale l'accetta ed il Senato l'approva, io credo si farà cosa utile per guadagnare tempo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta testè fatta dall'onor. Cambrey-Digny.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale in genere è contrario alle inversioni, le quali alterano l'ordine della discussione.

Tuttavia, se si crede che sia opportuno di discutere prima l'art. 27 riguardante i cataloghi, l'Ufficio centrale, per atto di cortesia, non vi si oppone, a condizione che poi si riprenda la discussione secondo l'ordine naturale degli articoli del progetto.

PRESIDENTE. L'onor. ministro acconsente alla proposta inversione?

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Acconsento, giacchè mi pare molto ragionevole l'osservazione fatta dall'onor. senatore Vitelleschi in proposito.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta dell'onor. senatore Cambrey-Digny colla variante che ha fatta l'Ufficio centrale.

Se non vi sono opposizioni s'intende approvata.

Si passerà dunque alla discussione dell'art. 27, lasciando indietro gli altri articoli per riprenderli in discussione dopo approvato l'art. 27.

Prego dar lettura dell'art. 27.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 27.

A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifici di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli d'essere conservati;

2. Gli edifici di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifici di proprietà privata, che pre-

sentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte e per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata;

6. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad enti morali riconosciuti che presentino un qualche interesse storico o artistico;

7. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte di proprietà dei privati che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io ringrazio anzitutto l'egregio senatore Cambrey-Digny per la proposta fatta riguardo alla inversione della discussione; era questa proposta anche nel mio concetto, quando l'altro giorno (pur confondendo col n. 6 il 7 dell'art. 27) io non volevo pregiudicare la questione relativa ai cataloghi degli oggetti di proprietà privata.

Ciò premesso, dirò brevissime osservazioni in ordine al disposto di questo art. 27, n. 7, vale a dire, sull'obbligo dei cataloghi per gli oggetti mobili aventi un valore storico od artistico appartenenti ai privati.

Io comprendo perfettamente ed ammetto che si possa limitare la proprietà privata per una utilità pubblica, o per poter tutelare la coesistenza e l'esplicazione dei diritti di tutti. E tanto più lo ammetto quando si tratta, come nel caso presente, di tutelare il patrimonio storico ed artistico del paese, che è tanta parte della esplicazione più nobile della vita nazionale.

Ma mi pare che ciò richiegga due condizioni, vale a dire, che questa limitazione sia giusta, e che sia necessaria.

Ora, potrò sbagliarmi, ma nel caso attuale mi sembra che questa limitazione, che verrebbe imposta dall'obbligo dei cataloghi per gli oggetti storici ed artistici dei privati, non sia nè giusta, nè necessaria; e ciò perchè in pratica sarà di difficilissima attuazione, e porterà ad una disuguaglianza fra cittadini e cittadini, ed, in ultima analisi, non raggiungerebbe lo scopo che la disposizione stessa si propone.

Infatti, come volete sapere quanti sono in Italia tutti coloro che posseggono oggetti di valore artistico, o storico, od archeologico?

Dato anche che li conosciate, come è possibile fare un catalogo esatto e completo di tali oggetti?

Sarà in molti casi facilissimo che il privato o li sottragga alle ricerche del Governo, perchè non vuole sottostare ai vincoli della legge, o viceversa può darsi che altri, i quali abbiano oggetti di un valore storico artistico molto discutibile, cerchino di farli iscrivere nel catalogo onde dar loro un maggior valore, per venderli ai privati od al Governo.

Per conseguenza, il risultato pratico di questo disposto sarà, che esso difficilmente potrà eseguirsi (senza parlare del lungo tempo che richiederebbe), che porterebbe nella pratica un trattamento diverso fra gli uni e gli altri di coloro che posseggono questi oggetti; e che infine renderebbe frustraneo lo scopo di questa legge.

Egli è per queste ragioni che io proporrei la soppressione del n. 7 dell'art. 27.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Ho domandato la parola per fare una mozione d'ordine.

Mi rallegro anzitutto che ora si sia toccato con mano la necessità e che finalmente sia prevalsa l'idea di incominciare dall'art. 27.

Ma l'art. 27 rappresenta un principio generale che può dar luogo ad una specie di discussione generale; e ciascuno dei comma in cui si distingue può presentare altrettante questioni, tutte gravi abbastanza.

Quindi non solo fin d'ora mi permetto di chiedere che si voti per divisione, ma desidererei, se l'onor. signor presidente e il Senato lo consentono, che anche la discussione sia fatta punto per punto.

A tale proposito, faccio una sola osservazione:

indipendentemente dalla forma e dalla estensione di ciascuno dei cataloghi contemplati e regolati coi numeri 1 a 7, vi è il principio dell'autorità da cui devono procedere; e soprattutto l'ultimo alinea, che determina doversi le contestazioni unicamente definire in via amministrativa.

Mi riservo la parola sopra questo punto, ma debbo fin d'ora far notare come la locuzione sia così incerta e vaga che, non parlo in rispetto del progetto di legge già presentato al Senato, ma anche allo stato dell'attuale legislazione, non si saprebbe vedere quale potrebbe esserne la portata.

Prego quindi l'onor. presidente, qualora non stimerà opportuno di farlo da sé, a volere interrogare il Senato se non si debba cominciare a discutere punto per punto, perchè ciascuno di questi comma presenta altrettante questioni distinte.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Quanto all'ordine della discussione nulla vieta che si proceda nel modo proposto dal senatore Ferraris, di discutere, cioè, numero per numero.

Se il Senato non ha opposizioni a fare condurremo la discussione con questo criterio.

Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Ho domandato la parola perchè dando alcuni chiarimenti suppongo che potrò semplificare la discussione e risparmiare molte opposizioni, le quali probabilmente si farebbero senza una esatta conoscenza della questione.

Per i cataloghi che concernono gli oggetti ed i monumenti appartenenti allo Stato, alle provincie ed ai comuni, suppongo che la discussione non sarà troppo lunga; poichè la compilazione di questi cataloghi sarà un lavoro gratuito che non incomoda nessuno, una specie di registro che le Amministrazioni terranno dei loro averi. Le obiezioni riguarderanno gli oggetti posseduti dai privati.

Ma è mestieri che si sappia che secondo il concetto dell'Ufficio centrale il soggetto di cui ci occupiamo in questo momento non porta ai privati alcun incomodo.

I cataloghi per i privati furono introdotti per la seguente ragione: il progetto di legge, quale esso è, colle sue disposizioni riguardanti i pri-

vati (delle quali disposizioni discuterete a seconda che si presenteranno), comprendeva indistintamente tutti oggetti d'arte.

L'Ufficio centrale si è detto: vi è una quantità di oggetti d'arte i quali proprio non vale la spesa che vengano sottoposti ad un regime che non meritano.

E siccome per di più la tassa era uguale per tutti, così si è venuti nell'idea di formare il catalogo per determinare quali sieno gli oggetti meritevoli di quelle cure che la legge prescrive e della massima tassa. Non si è introdotto nulla di nuovo. Per gli oggetti che non meritino tali cure si è proposta una tassa minore.

Il catalogo adunque non importa un obbligo diverso da quello che sta nella legge; anzi il catalogo dispensa una quantità di oggetti da alcuni dei carichi che stanno nella legge stessa.

L'atto poi della formazione del catalogo non implica violazione alcuna di proprietà privata, non essendo nemmeno supponibile che qualcuno possa avere il diritto di andare per le case a fare il catalogo.

Il concetto invece è questo. Sono noti tutti quegli oggetti che in Italia presentano un vero interesse artistico e che meritano le cure di questa legge.

Sono questi tali oggetti artistici generalmente noti che devono essere catalogati, ma con nessun obbligo da parte dei privati di prestarsi per la compilazione del catalogo.

Ho voluto dichiarare questo perchè tutti quelli i quali hanno cominciato i loro discorsi, come l'onor. Canonico, mostrando di preoccuparsi di questa grande ingiustizia di fare i cataloghi, sappiano che le loro osservazioni mancano di fondamento, giacchè i cataloghi non fanno male e non recano alcun onere a nessuno, e in nessun modo potranno aggravare le altre disposizioni della legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Sento il dovere di purgarmi anticipatamente, e di nuovo, dall'accusa che mi si vorrebbe fare di eccessivo difensore della proprietà privata.

Leggo subito il principio dell'art. 27: « A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione

un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge, ecc. ».

Mi sembra, se pure ho bene afferrato il concetto dell'onor. Massarani quando proponeva un'aggiunta all'art. 1, che l'onorevole ministro della pubblica istruzione abbia dichiarato, come non solo intendeva di conservare i collegi tecnici, che stanno a tutela di questa parte della pubblica amministrazione, ma che anzi intendeva di coordinarli alla esecuzione ed alla osservanza della presente legge.

Ora io non dubito che il Ministero della pubblica istruzione nel fare questa delegazione avrà ben presente la distinzione che dee sempre serbarsi tra le funzioni burocratiche (e dicendole burocratiche non intendo dispregiarle, perchè so quanto siano necessarie) e le funzioni tecniche. Vi sono poche scienze così difficili, e massime nello stato attuale, come l'archeologia e la paleontologia, scienza questa ultima, che è ne' suoi primordi, che richieggano maggiore riservatezza e studio e che pure abbiano un numero sì ristretto di cultori.

Ora, siccome è un giudizio difficilissimo che le autorità delegate dal Ministero dovrebbero emettere per la formazione dei cataloghi, specialmente per la formola generica dei criteri che stanno indicati a ciascheduno di questi comma, io desidererei, credo che sia un desiderio onesto, di essere rassicurato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione che nel delegare e nell'ordinare questa catalogazione, questa nuova tavola di semi-proscrizione, si voglia valere dei Consigli tecnici e delle persone che possono meglio a questo riguardo illuminare l'Amministrazione.

E io ricorderò a questo argomento il regio decreto del 28 marzo 1875 con cui si istituiva una direzione centrale degli scavi, e l'altro decreto 5 marzo 1876.

Io non dubito che questi enti creati dall'Amministrazione sieno in pieno esercizio delle loro attribuzioni, ma desidererei di esserne ancora accertato per parte dell'onor. ministro.

Io confido che in ogni modo la sua intenzione sia non tanto quella di conservar tutti questi enti, quanto di coordinarli in modo che coloro i quali dovranno essere delegati alla formazione dei cataloghi sieno competenti a determinare l'esistenza dei requisiti richiesti per la catalogazione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Ho preso la parola solo per dare lo schiarimento domandato dall'onor. senatore Ferraris.

Egli ha domandato al ministro che distinguesse bene tra burocrazia - uso la sua parola - e tecnicismo.

Dovendosi curare che quest'opera del catalogo venga affidata a uomini tecnici piuttosto che a burocratici, desidera di conoscere sul particolare l'intenzione del ministro.

Mi pare che questo sia il quesito che mi ha rivolto.

A questo proposito io posso dire come stanno le cose, e dal come esse stanno mi pare si possa argomentare come dovranno essere.

L'opera dei cataloghi io l'ho fatta incominciare e fin dall'anno passato si fece un decreto per cui in ogni regione si nominava la persona meglio intendente della materia per rivedere il catalogo.

Al Ministero esiste già un catalogo dei monumenti. Il mandato che si affida alla persona scelta è di vedere se sia il caso di radiare dal catalogo alcuno dei monumenti già iscritti o di aggiungerne altri anteriormente non considerati.

Ora, non posso dire i nomi di tutte le persone scelte all'uopo; di alcuni, sì; come il De Andrea in Piemonte; in Napoli il Ruggero.

Sull'opera già eseguita dal Ministero e su quella altresì che in virtù di questa legge quei chiari uomini saranno per fare, noi porteremo un grande sindacato di revisione; giova avvertire che a revisioni di tal genere, delle quali qui già si discorse, sono preposti i rappresentanti del Ministero, dei comuni, delle provincie, e si scelgono fra le persone più competenti.

Quindi l'onor. Ferraris può esser sicuro che quest'opera di catalogo e di giudizio artistico sarà fatta da uomini che nella materia hanno grande autorità.

Il catalogo, in generale, ha la sua solenne importanza. Ma in ogni caso, allorchè trattasi in particolare di un'opera d'arte registrata in quello, si rinnova l'ispezione sulla cosa descritta, e dove si riscontri alcuna inesattezza si può correggere.

Questa spiegazione spero basti all'onor. senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Le dichiarazioni fatte dall'onor. signor ministro essendo perfettamente conformi a quegli intenti che mi avevano mosso a fare questa interrogazione, mi dichiaro completamente soddisfatto, confidando che egli sarà per esser convinto della necessità assoluta di valersi di questi corpi tecnici per quelle deliberazioni che egli crederà del caso.

PRESIDENTE. Non credo che la proposta fatta dall'onor. senatore Ferraris di discutere numero per numero i paragrafi di cui è composto l'articolo 27 importi la votazione paragrafo per paragrafo.

Quindi si passerà alla discussione dell'art. 27, e, se non si farà nessuna proposta, si porrà ai voti l'intero articolo.

(Molti senatori domandano la parola).

Se il Senato crede, si farà invece la votazione per divisione.

Senatore COSTA. Domando la parola sull'ultimo capoverso.

Senatore ALFIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Siccome l'onorevole senatore Costa ha chiesto la parola sull'ultimo capoverso, ma non si è aperta la discussione sopra il numero settimo, io desidererei che si procedesse come finora ha proceduto avvedutamente l'onor. presidente; che cioè l'articolo si voti divisamente numero per numero.

E così, quando qualcuno domanderà la parola, si potrà ancora discutere.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Alfieri che la votazione per commi non è stata proposta.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io ho già premesso che, essendo la divisione di pieno diritto, la propono.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intenda procedere con un tale sistema, cioè per divisione.

Chi approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si voterà quindi l'articolo per divisione e ora se ne darà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 27.

A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifici di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli d'essere conservati:

(Approvato).

2. Gli edifici di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati.

(Approvato).

3. Gli edifici di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha detto, prima che si intraprendesse la discussione dell'intero articolo, che l'essere iscritto nel catalogo non portava nessun onere.

Mi pare invece che l'onere lo porti e per di più sia gravissimo; poichè gli articoli 12 e 13 già votati mirano precisamente allo scopo, che gli edifici già descritti o che lo saranno nel catalogo prescritto nel n. 3 dell'art. 25, portino con sè tutti gli obblighi e le conseguenze che già vennero indicate. Quindi, in genere, io non ho voluto prendere la parola nè per lo Stato, nè per le provincie, non credendomi autorizzato a interloquire nell'interesse loro che doveva essere affidato per il primo all'onor. ministro dell'istruzione pubblica o a quello dell'interno, e per le seconde a chi presiede all'Amministrazione dello Stato.

Ma riguardo ai privati, mi sembra che l'espressione sia d'una tale larghezza che la comprensione nel catalogo sarà molto facile; imperocchè qui si dice che debbono essere descritti tutti gli edifici che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse.

Ora, ponendo in raffronto locuzioni usate in altri articoli, in cui si parla di un alto interesse artistico o storico, mi sembra che quella parola *speciale* sia un aggiuntivo molto tenue, e che per conseguenza essendo tenue porterà un'ampliamento di questi cataloghi per l'arte e per la storia.

Molti sono i modi con cui vi può essere un interesse.

Vi potrebbe essere un interesse, ad esempio, anche per una camera nella quale siasi sottoscritto un trattato. Noi ne abbiamo, e ne potremo citare anche di recenti.

Dunque si potrebbe dire che vi sia uno speciale interesse storico per conservare, a cagion d'esempio, quell'edificio, quella camera, in cui si sono sottoscritti i preliminari di Villafranca.

Speciale interesse, da un punto di vista, ci sarebbe a voler vincolare questa proprietà unicamente perchè vi fu un fatto d'importanza storica. Questo mi sembra per verità molto grave.

Se l'onor. Ufficio centrale crederà di dare qualche spiegazione che tranquillizzi circa il suo concetto su questa forma usata di *speciale interesse*, io mi vi acconterò, altrimenti io andrò a ricercare nella locuzione usata in altri articoli qualche cosa di più preciso e di più determinato.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Col permesso dell'Ufficio centrale darò la spiegazione desiderata dall'onor. senatore Ferraris. Egli ha osservato giustamente che questo epitetto *speciale* ha significato larghissimo. Io dirò il perchè qui è adoperata la parola *speciale*, e non in significato larghissimo. Se poi non soddisferà, guarderemo di trovare altro vocabolo.

L'onor. senatore Ferraris conosce perfettamente il criterio seguito per questa legge, la quale, nel mettere vincoli alla proprietà artistica, considera in maniera diversa i diversi proprietari. Prima lo Stato; poi gli edifici appartenenti ad enti morali che non sono lo Stato; infine gli edifici di proprietà privata.

Quanto allo Stato sarebbe quasi inutile il prescrivere, perchè esso fa la legge ed obbliga se medesimo. Il regime perciò si fa più severo, salendo dai privati, agli enti morali, allo Stato.

Ora, avendo detto nel paragrafo 2° dell'articolo che « nell'interesse della storia e dell'arte sieno meritevoli di essere conservati », colla parola *speciale* del paragrafo successivo si volle indicare un interesse maggiore di quello espresso nel paragrafo 2°.

L'onor. senatore Ferraris credo che abbia inteso il valore della parola *speciale*, che è quello da me testè indicato; e ciò risponde alla economia della legge che porta la mano più lievemente sulla proprietà del privato che non sulla proprietà dell'ente morale.

Quindi vuol dire che l'interesse storico ed artistico dell'edificio di proprietà privata deve essere molto maggiore che non nell'edificio posseduto dall'ente morale. Questo si è creduto significare colla parola *speciale*.

Se all'onor. Ferraris restano ancora dubbi, mi raccomando all'Ufficio centrale di trovare altra parola da surrogare; ma colla indicazione data, mi pare il concetto sia chiaro; e spero che l'Ufficio centrale sia esso pure nell'ordine di idee al quale per questo rispetto s'ispirava l'estensore della legge.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Quello che ora dirò vale per tutti i casi nei quali in questo progetto ritorna lo stesso concetto.

Il concetto dell'Ufficio centrale relativamente ai cataloghi è stato questo. Siccome la legge voleva prendere certe determinate cure tanto per i monumenti che per gli oggetti che importava si dovessero conservare, non vi erano per ciò che due mezzi: o quello di fare delle disposizioni indistintamente per tutti gli oggetti d'arte dai tempi più remoti fino al secolo XIX; o quello di farne delle categorie.

L'Ufficio centrale giudicò preferibile il secondo mezzo, il mezzo cioè del catalogo, il cui scopo ed il cui effetto sarà di lasciare liberi così gli oggetti, come i monumenti che non vi saranno compresi, e precisamente tutti quegli oggetti e tutti quei monumenti i quali non sieno reputati degni del regime legale.

Laonde il catalogo rappresenta una liberazione e non un vincolo. Giacchè tutti quegli oggetti e tutti quei monumenti che non vi saranno compresi si intenderanno appartenere alla libera commercialità, dietro semplice do-

manda dei proprietari o licenza di esportazione, se sarà richiesta.

Bisogna pur trovare una parola per significare quali monumenti avranno da essere catalogati e quali no. Per non saper trovare parola migliore si disse che nel catalogo dovranno iscriversi quei monumenti i quali abbiano un *valore speciale*. Ciò significa che, quando le autorità ritengano che un dato edificio abbia un valore speciale e meriti di esser conservato, esse lo inseriranno nel catalogo.

Si è detto *valore speciale*, ma ciò non esclude che possa adoperarsi un'altra locuzione, purchè essa esprima lo stesso concetto, che cioè i soli monumenti catalogati sono quelli sottoposti alle cure prescritte da questa legge.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io proporrei si dicesse *per lo studio della storia*. In questo modo si eliminerebbe tutto ciò che può essere bensì una memoria, ma non di grande utilità.

Sulla dizione *speciale interesse* l'egregio relatore ha dato larghe spiegazioni, ma il suo senso è sempre indeterminato e mi sembra che colla mia proposta questa indeterminatezza venga tolta.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'aggiunta proposta dal senatore Ferraris.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Per verità non arrivo ad osservare qual differenza vi sia. Mi sembra che si avrà una parola di più ma che il senso rimarrà lo stesso, perchè tutto ciò che è storico è buono per lo studio della storia.

E dico di più, che a me la espressione usata dall'Ufficio centrale sembra più larga, perchè per dire che una cosa è *interessante per la storia*, bisogna che essa abbia una significazione importante, mentre che, come studio, tutto può essere utile.

A noi questo pare almeno superfluo; e il desiderio nostro è che si lasci sussistere la dizione che sta nel progetto.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Io vorrei pregare l'onor. Ferraris a lasciare le cose come stanno, perchè lo *studio* della storia ha in sè un'idea determinata; mentre il mo-

numento ha importanza perpetua, si studi o non si studi. Si passi dinnanzi all'opera d'arte e non si vegga, a mo' di ciechi, o la si vegga come la guarda l'artista, l'opera d'arte ha valore in sè, e secondo quello è giudicata; non già per l'uso che altri ne possa fare. A me pare quindi che l'onor. Ferraris si potrebbe contentare di questo. Difatti le locuzioni, di cui sopra, sono comprensive dei vari sensi. Si dice: *per l'interesse della storia*, sia che lo si voglia studiare, sia che lo si voglia mantenere come documento che aspetti l'interprete. A me pare quindi che sia più conveniente aderire ai desideri dell'Ufficio centrale e lasciare la locuzione qual'è.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Giacchè il mio emendamento non arride nè all'Ufficio centrale, nè all'onor. ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il n. 3 per metterlo ai voti:

3. Gli edifizii di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse.

(Approvato).

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti.

(Approvato).

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata.

(Approvato).

6. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad enti morali riconosciuti che presentino un qualche interesse storico o artistico.

(Approvato).

7. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte di proprietà dei privati che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. L'interpretazione che ha dato in principio della discussione di questo articolo l'onorevole relatore, ha tranquillizzato alcuni dubbi o sospetti che erano nati nell'animo mio.

Però io vorrei che l'Ufficio centrale, e il signor ministro considerassero se in qualche parte questo articolo e il catalogo che esso propone, anzichè giovare, possano nuocere al pubblico.

Comunque si voglia qualificare, io credo che nessuno possa negare che il sentimento della proprietà sia sempre gelosissimo; e tanto più sia geloso per quelle proprietà che hanno, sotto una forma qualunque, un grande valore morale, come sono precisamente gli oggetti d'arte e quelli ai quali si annettono memorie preziose. Essi hanno un valore morale intrinseco, ed un altro valore che si connette molto spesso alle circostanze ed alle persone da cui sono passati in possesso degli attuali proprietari, ed a tante altre considerazioni oltre a quelle che sono propriamente estetiche o storiche.

Badate, o signori: noi abbiamo esempi abbastanza frequenti, di oggetti pregevoli per l'arte o per la storia, i quali sono stati molto volentieri messi ad ostensione del pubblico, soprattutto quando i proprietari non erano abitualmente in grado di esporli nel proprio domicilio, per tutte quelle cagioni che è facile immaginare.

Il giorno in cui questi signori saranno avviati che gli oggetti di loro proprietà possono essere catalogati e soggetti a stima, anche senza il loro consenso, vi è da temere che la maggior parte di essi sarà molto meno propensa a renderli ostensibili. Contro alle intenzioni nostre avremo spinto a nasconderli. Così quel pubblico, nel quale si pretende di riconoscere non so quale pericoloso titolo di comproprietà dei mentovati oggetti posseduti da privati, ne perderà invece anche l'uso ai diversi fini di scienza, d'arte, di cultura d'ogni genere, di cui ora godeva.

Ora io domando: se è da desiderarsi che questi oggetti non escano dall'Italia, non lo è egli per lo meno altrettanto che essi non rimangano nascosti?

Io credo che queste osservazioni acquistino maggiore importanza, quando si mettano a confronto con quelle che suggerirà la nuova

lettura, che si dovrà fare dell'art. 14, al quale ci siamo fermati, per eccezione opportuna al processo consueto delle nostre discussioni.

Questa volta parmi di avere la fortuna di non andar contro gl'intendimenti degli onorevoli miei amici che seggono al banco delle Commissioni; quindi posso sperare che queste mie osservazioni siano da loro accolte.

PRESIDENTE. Onorevole Alfieri, ella non fa proposte?

Senatore ALFIERI. Ho fatto delle osservazioni, ma nessuna proposta. Spetta ora all'Ufficio centrale il far proposte.

Senatore BARRACCO G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore BARRACCO G. L'onorevole mio amico, il senatore Alfieri, aggiunge alle sue precedenti obiezioni quest'altra. Egli dice: Badate che questo elenco degli oggetti mobili de' privati, oltre agl'inconvenienti lamentati, i quali, per verità, non son più da temere dopo le dichiarazioni del relatore dell'Ufficio, può averne degli altri.

Codesto catalogo sottrarrà molti oggetti alla vista del pubblico, perchè i loro possessori temeranno che il fisco, venendone in conoscenza, cali su di essi come sparpiero, e li inserisca nel paventato elenco. Laonde preferiranno di tenerli segreti presso di loro, con danno dell'arte e della coltura, che della vista e dello studio di essi molto si gioverebbe.

Questa nuova obiezione dell'onorevole Alfieri non ha più luogo dopo le dichiarazioni del relatore, che mi preme di ribadire.

Il catalogo degli oggetti mobili privati, quale l'Ufficio centrale lo ha inteso, non è che il complemento di quel provvedimento che ha preso intorno alla tassa di esportazione, provvedimento molto più mite che non era quello del progetto primitivo, e che ciò nonostante non è valso a risparmiarci l'accusa di amare le disposizioni draconiane.

La tassa quale ci era venuta dalla Camera dei deputati era per tutti gli oggetti, senza nessuna distinzione, del 20 %.

Questo all'Ufficio centrale è parso enorme e ha creduto di stabilire che la regola fosse il 10 %. Ma siccome vi sono degli oggetti (il cui numero del resto in Italia non oltrepassa le poche centinaia), e che sono di notorietà pubblica, i quali importa di tutelare con più effi-

cace e grave guarentigia, così ha stabilito che questi oggetti fossero tassati del 20 %.

A quest'uopo serve il catalogo di cui discorriamo, il quale dovrà contenere oggetti di eccezionale importanza, e noti a tutti, per modo che potrà esser redatto senza dare nessuna noia ai privati.

Le persone incaricate della sua confezione saranno intendenti di cose d'arte, e trattandosi di un limitato numero di oggetti notissimi, non vi sarà bisogno nè di aspettare le denunce de' proprietari, nè tanto meno di violare il domicilio di alcuno.

Un intelligente di pittura, scultura, o qualunque altro ramo speciale dell'arte, può compilare un catalogo siffatto, anche senza uscire dal suo gabinetto.

Tale per esempio, in quanto concerne la pittura, è il nostro collega Giovanni Morelli, che io mi permetto di nominare, tuttochè sappia di turbare la sua modestia.

Dopo queste dichiarazioni, e dato al catalogo questo senso, che è il solo vero nel concetto dell'Ufficio centrale che l'ha proposto, io credo che tutti saranno persuasi ch'esso riescirà innocuo, e l'onor. Alfieri sarà soddisfatto.

Per quei pochi oggetti dei quali premeva all'Ufficio centrale di arrestare l'uscita con tutti quei mezzi che sono in potere del Governo, non solo si è avuto ricorso alla tassa eccezionale del 20 per cento, ma in casi gravissimi si è voluto armare il ministro d'una disposizione di legge più radicale, che forma oggetto dell'art. 18.

Questo articolo susciterà certo grandi opposizioni, ma io confido che con opportune interpretazioni finirà per essere accettato, e quelle ripugnanze, che ora suscita, si dilegueranno, come sonosi dileguate quelle che suscitava il 7° comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il n. 7 così come è scritto nel progetto dell'Ufficio centrale:

7. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte di proprietà dei privati che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Chi intende approvarlo è pregato di sorgere. (Approvato).

Leggo l'ultimo comma dell'articolo:

Gli interessati, che vogliono impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa.

La parola spetta al signor senatore Costa.

Senatore COSTA. I nostri colleghi senatori Vitelleschi e Barracco hanno fatto delle dichiarazioni dirette a temperare l'impressione che poteva produrre la disposizione di questo articolo.

Essi hanno cercato di dimostrare che con questa disposizione, colla quale sono ordinati i cataloghi delle opere interessanti l'arte e la storia per l'applicazione di questa legge, non si fa nulla di vessatorio nei rapporti della proprietà privata; che soprattutto, essendo essa una disposizione d'ordine, nè è grave in se stessa nè rende la legge più grave di quello che non sia nelle disposizioni degli altri articoli.

Io sono disposto ad accettare le dichiarazioni dei nostri colleghi. Credo però che per rendere efficaci tali dichiarazioni occorranò due condizioni: la prima, rimessa alla prudenza del Governo, dipenderà dal modo come la legge verrà applicata, giacchè, per verità, l'articolo, come è concepito, non dice troppo chiaramente quello che con tanta abilità e con tanta chiarezza esposero i due oratori dell'Ufficio centrale. Occorrerà quindi che i delegati del Governo, procedendo con molta prudenza, si uniformino, nella compilazione dei cataloghi, ai criteri esposti dai nostri colleghi. Ma intorno a questo argomento io non insisto, giacchè ho fede che chi presiede a questo servizio saprà attuare la legge nei veri suoi fini e nel vero suo spirito.

Credo invece che non si possa trascurare la sanzione di disposizioni che valgano a tutelare le ragioni e gli interessi privati ed a rivendicarle ove siano, pel fatto della pubblica Amministrazione, offese.

A questo intento dovrebbe essere diretto l'ultimo capoverso di questo articolo, il quale prescrive che, contro l'iscrizione nel catalogo, non vi sarà luogo che a ricorso in via amministrativa; il che, secondo le leggi vigenti, significa che, ai termini dell'art. 3 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, si avrà facoltà di ricorrere in via gerarchica al ministro e contro il provvedimento del ministro al

Re, che decide con decreto reale, preceduto dal parere del Consiglio di Stato.

Ora io credo che non si possa dimenticare che è pendente davanti al Senato un progetto di legge diretto a svolgere, ad estendere, a regolare la disposizione dell'art. 3 della legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo ed a circondare di serie ed efficaci guarantee il ricorso in via gerarchica amministrativa, completandolo con un reclamo al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

E mi è parso necessario che questa disposizione sia coordinata, non già ad una legge futura che il Parlamento non ha ancora votato, ma ai concetti, che necessariamente debbono informare la riforma sottoposta allo studio del Parlamento.

A questo scopo io intenderei di proporre una nuova redazione di quest'ultimo capoverso dell'articolo 27.

L'attuale capoverso è così concepito: « Gli interessati che vogliono impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile... » questo riferimento agli immobili deve essere un errore....

Senatore PUCCIONI. Deve dire *dell'iscrizione fatta nel catalogo*.

Senatore COSTA. ... « dell'iscrizione fatta nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa ».

Prima di tutto a me pare che non sia esatta la parola *legittimità*, nel senso vero e proprio nel quale si intende questa parola: il provvedimento è legittimo se è emanato dall'autorità competente e nelle forme legali. Quindi se il reclamo potesse riguardare soltanto alla *legittimità* del provvedimento non potrebbe ritenersi esteso al merito di esso.

Ora io non credo che questo sia stato l'intendimento dell'Ufficio centrale, e perciò cancellerei queste parole e comincierei dal dire:

« Gli interessati che vogliono impugnare la iscrizione, ecc. »

In secondo luogo si dice: « potranno ricorrere soltanto in via amministrativa ».

Questa parola *soltanto* mi pare che sappia di soverchio.

È naturale che nel concetto dell'articolo, che io non vorrei modificare, per l'indole stessa dell'atto e secondo i principi della legislazione vigente, non potrebbe essere aperta altra via

di ricorso che l'amministrativa; ma a me pare un po' pericoloso aggiungere un avverbio, il quale in modo assoluto escluderebbe la possibilità di una controversia giudiziaria.

Parmi, per verità, assai difficile, se non impossibile, escludere la eventualità che dal provvedimento dell'autorità amministrativa rimanga violato un diritto civile e politico; parmi che sarebbe una deroga troppo grave e troppo manifesta ai principi che reggono la competenza dell'autorità giudiziaria, togliere, in tale eventualità, per quanto remota, il diritto di provocare il giudizio dei tribunali.

Per cui io credo che, senza mutare il concetto della disposizione proposta, ma unicamente per chiarirlo, la parola *soltanto* debba essere eliminata.

In terzo luogo si dice: « in via amministrativa ».

Per maggiore esattezza di linguaggio e per riprodurre le parole testuali dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo, io direi: « in via gerarchica ».

Parmi poi che entrando nel concetto del progetto di riforma del Consiglio di Stato che noi stiamo studiando, si debba sostituire (come già fu ammesso in alcune leggi speciali, e, per citarne una che venne spesso richiamata in una recente discussione, la legge forestale), al reclamo al Re ed alla decisione per mezzo d'un decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il ricorso alla giurisdizione del Consiglio di Stato, a mente dell'art. 10 della legge organica che lo governa.

Ma per dare vita e moto a questa giurisdizione ora limitata ed imperfetta, occorre qualche cosa di più; occorre determinare il momento giuridico nel quale il diritto a reclamo può sorgere ed il termine nel quale può essere esercitato.

E questi due concetti io crederei necessario di concretare in questo capoverso dell'art. 27, il quale, per tutte queste considerazioni, dovrebbe essere redatto nel seguente modo: « Gli interessati, che vogliono impugnare l'iscrizione nel catalogo ordinato in questo articolo.... ». Mi occorre di spiegare queste ultime parole: siccome questo capoverso, per la sua materiale posizione, potrebbe reputarsi applicabile soltanto al numero 7 di questo articolo, è prudente dichiarare che si estende alla disposizione

dell'articolo intiero... « potranno ricorrere in via gerarchica, salvo la facoltà di produrre reclamo, entro sessanta giorni dalla notificazione della risoluzione amministrativa, al Consiglio di Stato che decide ».

PRESIDENTE. Domando la opinione dell'Ufficio centrale sull'emendamento dell'onorevole senatore Costa.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Costa.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento dell'onorevole Costa: « Gli interessati che vogliono impugnare l'iscrizione nel catalogo ordinata in questo articolo, potranno ricorrere in via gerarchica, salva la facoltà di produrre reclamo, entro sessanta giorni dalla notificazione della risoluzione amministrativa, al Consiglio di Stato che decide ».

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Sta bene, l'Ufficio centrale lo accetta.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io mi associo di tutto cuore a questa modificazione dell'articolo proposta dall'onor. Costa, perchè parmi opera di profondo giureconsulto, e perchè vi possono essere dei casi, nei quali non si può, nè si deve ricorrere all'autorità amministrativa, ma deve restare aperto l'adito all'autorità giudiziaria contro la redazione del catalogo.

Cito un esempio che riguarda la questione di proprietà: suppongasì che fosse messo nel catalogo un oggetto in testa mia, ed altri ne elevi reclamo, come di sua pertinenza. È questa senza dubbio una modifica al catalogo che si dimanda, ma che non va certo discussa dinanzi all'autorità amministrativa; giacchè non interessa l'arte o la storia, ma è questione di proprietà e d'indole privata.

Or, la parola *soltanto* poteva lasciare un dubbio su tutto ciò, e dobbiamo esser grati all'onor. Costa di aver proposto che fosse soppressa.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Non ho più altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onor. signor ministro non ha alcuna opposizione a fare?

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La proposta modificazione essendo stata accettata dall'Ufficio centrale ed appoggiata dall'onorevole Guarneri, io l'accetto.

Solo mi permetto di domandare all'onor. Costa una cosa. Qui si determina una procedura: ma vi è il tribunale? Se non erro, il senatore Costa ha detto che seguendo i criteri con i quali la legge finora è stata discussa, questa procedura la troveremo; ma se questa legge non riuscisse con quei criteri discussa, continua la procedura che qui si stabilisce? Perchè se può continuare, va bene; altrimenti, mi sembra che non vada.

Senatore COSTA. Mi è facile assicurare l'onorevole ministro che l'emendamento, come è stato formulato, rispetta perfettamente le attribuzioni del Consiglio di Stato come sono ordinate dalle leggi vigenti, le quali già gli riconoscono due ordini di attribuzioni: cioè attribuzioni consultive, ed attribuzioni giurisdizionali. La sola modificazione che si propone all'ordinamento vigente riguarda il modo di esercitare tale giurisdizione: e tale modificazione viene espressa con la parola *decide*.

La riforma all'ordinamento della giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, che si sta studiando, potrà meglio svolgere e completare la funzione giurisdizionale che verrebbe sancita con questa legge, la quale però ha una portata propria ed indipendente dalla riforma medesima.

Aggiungo, che, per esser sicuri di non introdurre nulla che vari o possa turbare l'ordinamento attuale, ho desunto il concetto e la forma per esprimerlo da una legge la quale è in vigore da 11 anni, la legge forestale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'ultimo comma di questo articolo nella forma proposta dal senatore Costa, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Ora bisognerà votare l'intero articolo. Prego il senatore segretario a darne lettura.

senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 27.

A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifici di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli d'essere conservati;

2. Gli edifici di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifici di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte o per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata;

6. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni e ad enti morali riconosciuti che presentino un qualche interesse storico o artistico;

7. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte di proprietà dei privati che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Gl'interessati che vogliano impugnare l'iscrizione nel catalogo ordinata in questo articolo, potranno ricorrere in via gerarchica, salvo la facoltà di produrre reclamo, entro sessanta giorni dalla notificazione della risoluzione amministrativa, al Consiglio di Stato che decide.

(Approvato).

Ora si deve riprendere la discussione all'articolo 14. Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 14.

Di tutti gli oggetti d'antichità e d'arte contemplati nell'art. 1 della presente legge è vietata l'esportazione e la vendita all'estero senza

avere ottenuta la licenza dall'autorità competente.

Il Governo avrà facoltà di rifiutarla quando intenda acquistare o per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Quando il Governo non intenda valersi del diritto di prelazione, la licenza sarà accordata contro il pagamento di una tassa del 20 % per gli oggetti iscritti nei cataloghi di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 27, e del 10 % per tutti gli altri oggetti d'antichità e d'arte non catalogati e compresi nell'art. 1 della presente legge sul prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Il regolamento di cui all'art. 31 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per le licenze d'esportazione e per l'esazione della tassa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Io aveva depositato al banco della Presidenza un'aggiunta da farsi al primo comma di questo articolo.

Il primo comma dice :

« Di tutti gli oggetti d'antichità e d'arte contemplati nell'art. 1 della presente legge è vietata l'esportazione e la vendita all'estero, senza avere ottenuta la licenza dall'autorità competente ».

Or a completare questo doppio divieto senza la preliminare licenza, proporrei che si faccia quest'aggiunta :

« Tale licenza dovrà sempre ottenersi nel caso d'imbarco, per qualunque destinazione, da uno dei porti del Regno ».

Senza questa sanzione, il doppio divieto rischierebbe, a mio credere, di restare, come si dice, lettera morta; giacchè l'esportazione o la vendita clandestina all'estero avrebbe oggi un doppio interesse: primo, quello di evitare un diniego, e secondo, quello di sfuggire al pagamento della tassa. E sarebbe facile di raggiungere questo doppio intento, quando non vi fosse una licenza per l'imbarco; giacchè si potrebbe

imbarcare un oggetto d'arte sopra un piroscalo, dichiarando per sua destinazione un luogo nell'interno del Regno e poi, con un semplice passaggio da un legno ad un altro, eludere la legge, inviandolo all'estero.

Io dunque richiedo, che la licenza sia data non solo nel caso di esportazione e di vendita all'estero, ma anche nei casi speciali d'imbarco da un porto del Regno per qualunque destinazione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. L'osservazione dell'onor. Guarneri è giustissima, e quando egli la comunicò all'Ufficio centrale la prima impressione fu quella di accettarla. Ma poi si è riflettuto che si cadrebbe in uno sconcio inevitabile; quello cioè d'impedire il trasporto degli oggetti d'arte per mare anche all'interno.

Ora, all'Ufficio centrale pare che questa sia, dirò, per servirmi delle parole dell'onor. Ferraris, una tirannia da non potersi giustificare.

Io credo però che anche senza mettere questa disposizione nella legge, si potrà nel regolamento stabilire le misure opportune, sottomettendo l'imbarco degli oggetti d'arte a determinate cautele, per evitare l'accennato pericolo.

Il modo di dire proposto dall'onor. Guarneri implicherebbe l'assoluto divieto del trasporto per mare di tutti gli oggetti d'arte.

Gli oggetti della Sicilia, per esempio, non potrebbero più muoversi....

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*.... perchè ogni imbarco sarebbe sospetto di esportazione all'estero.

L'Ufficio centrale crede che sia il caso di raccomandare al signor ministro, che sieno introdotte nel regolamento delle disposizioni adatte ad impedire le frodi delle quali giustamente si preoccupa l'onor. Guarneri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Mi duole degli epiteti dati alla mia proposta, ma posso assicurare, che senza di questa garanzia di una preliminare licenza per l'imbarco, gli oggetti d'arte saranno esportati impunemente, ed avremo fatto una legge senza efficacia.

Io ne ho la ferma convinzione, fondata sopra

una lunga esperienza, perchè appunto nella mia isola viviamo sotto questo regime da moltissimi anni, ed abbiamo appunto una legge la quale vieta l'imbarco senza aver ottenuto preliminarmente la licenza. Non si tratterebbe quindi di iniziare una legge nuova, ma di conservare, estendendolo, un regime esistente; che è appunto quello di non permettere l'imbarco di alcun oggetto di arte, senza aver ottenuto prima dalla Commissione locale di belle arti una licenza non solo, ma un bello sull'oggetto, che deve trasportarsi anco pel continente.

Negando questa garanzia si accorderebbe una libertà maggiore di quella che oggi esiste. E non c'illudiamo, o signori; ogni oggetto importante di antichità che si rinviene è già una preda per lo straniero. Appena è scoperto, si denuncia al British Museum, al Kensington Museum ed al Museo di Berlino, ed anco ai Musei d'America, e si attende l'arrivo degli incaricati di questi musei pria di decidersi a vendere questi oggetti. E se noi privati o se i Musei d'Italia vogliamo acquistarli, riceviamo un rifiuto.

E ciò perchè? Perchè si attende appunto che si abbia un'offerta da quei grandi istituti d'arti, e quando il loro prezzo è offerto, è sempre grave e difficile a vincersi. Ora, se voi, signori, aprirete del tutto i porti, e permetterete che questi oggetti vadano via sotto il pretesto di una destinazione per l'interno, e senza una preliminare licenza, allora per via di un trabalzo da un piroscalo ad un altro dessi potranno dirigersi in tutti gli angoli del mondo; ed avrete fatto una legge proibitiva, che sarà facilmente elusa. Voi avrete da un lato proibita la vendita e la esportazione all'estero, ma facilitata dall'altro la frode della legge, e traditi gl'interessi dell'arte e della storia.

Ecco i motivi pei quali insisto nella mia proposta.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Mi permetto di fare una osservazione al senatore Guarneri.

Nell'articolo in discussione è stabilito il divieto della esportazione; e parmi che la disposizione debba fermarsi a questo punto.

Al modo poi col quale l'esportazione può essere fatta ha da provvedere il regolamento di cui parla l'ultimo comma dell'articolo, ivi

prescrivendosi che *si dà facoltà al Governo del Re di stabilire le norme da seguirsi per le licenze di esportazione e per l'esazione della tassa.*

Ora il Governo del Re dovrà tener conto delle osservazioni molto giuste e molto pratiche fatte dall'onor. senatore Guarneri; e se il Governo si convincerà che bisogna disciplinare quel modo di esportazione all'oggetto di impedire che si violi la legge e si esportino senza licenza oggetti d'arte, possiamo esser certi che vi provvederà.

All'Ufficio centrale sembra che introdurre nell'articolo di legge quanto propone il senatore Guarneri non sia prudente e possa divenire eccessivo. Non prudente, perchè, col prendere in mira un modo di esportazione, si darebbe luogo a dubitare che gli altri non sieno dalla legge contemplati, lo che sarebbe dannoso; eccessivo poi perchè non ricorrono ragioni speciali, nel caso dal senatore Guarneri contemplato, che richieggano una speciale disposizione legislativa.

Si accontenti, adunque, il proponente l'emendamento delle dichiarazioni che ha fatte l'Ufficio centrale, prima per mezzo del relatore, poi per mio mezzo, dichiarazioni che spero saranno confortate dalla parola autorevole dell'onor. ministro, e voglia l'emendamento stesso ritirare; e sia certo che lo sconcio, cui egli alludeva, sarà impedito con disposizioni che verranno inserite nel regolamento.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* Desidererei avere lettura dell'emendamento proposto dall'onor. Guarneri, e poscia pregherei il signor presidente di darmi facoltà di parlare.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onor. Guarneri sussegue il 1° comma dell'art. 14, e suona così:

« Tale licenza dovrà sempre ottenersi nel caso d'imbarco per qualunque destinazione da uno dei porti del Regno ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* Parmi che il concetto del senatore Guarneri sia d'impedire che una merce esportata da un luogo all'altro, nel perimetro del Regno, non vada, per esempio, invece che in Sicilia, a Roma; e quindi l'esportatore dovrebbe indicare la destinazione.

Evidentemente la licenza d'esportazione non sarebbe domandata da colui che volesse tra-

sferire un'opera d'arte dal suo ad altro domicilio. Quindi la necessità d'indicare il caso in cui le opere d'arte siano trasportate entro il Regno; poichè si potrebbe caricare a Napoli un oggetto destinato per la Sicilia, sovra un vapore postale che tocca diversi porti.

A me pare che l'osservazione fatta dall'Ufficio centrale, essere materia questa da ordinare convenientemente con disposizioni regolamentari, sia giusta, perchè si contemplano due o tre casi, i quali bisogna considerar bene. Come non si potrà dare una licenza gratuita a colui il quale venendo dal continente per l'isola o da questa pel continente, non intende frodare in nessuna maniera la legge, nel trasportare ch'è un'opera d'arte da un luogo all'altro?

Pregherei il senatore Guarneri a contentarsi che questo caso sia contemplato o definito nel regolamento.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro, cioè che sarà provveduto nel regolamento alle garanzie sufficienti per tutelare l'uscita degli oggetti di arte che dalle isole o da qualunque parte d'Italia possano esportarsi per qualunque destinazione, e che sotto il pretesto dell'imbarco per l'interno non verrà deluso il divieto d'esportazione; e di conseguenza ritiro la mia proposta.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Pur troppo vedo che anche questa volta tocca a me di andare non solo contro l'opinione dell'Ufficio centrale, ma anche contro quella di altri colleghi.

L'art. 14 mi sarebbe parso tollerabile nella disposizione portata dal suo primo comma, quando non si fosse riferito se non ad oggetti determinati e catalogati con norme chiare e precise.

Ma questa volta non parliamo più di cose di cui si faccia il catalogo a norma dell'art. 27. L'art. 14 si riferisce all'art. 1, e l'art. 1 comprende niente meno che tutti gli oggetti d'arte o di antichità esistenti nel Regno, che possono servire all'arte od allo studio della storia dall'età più remota alla fine del secolo XVIII.

Dunque tutti gli oggetti mobili che possono essere compresi nell'art. 1 non possono essere

esportati dal proprietario nè alienati senza la licenza del Governo.

Davvero non posso figurarmi un vincolo simile sopra un commercio qualsiasi; nè vedo come praticamente si potrà eseguire siffatta disposizione.

Lascio questa considerazione generale alla riflessione dei colleghi e vengo ai casi speciali.

L'articolo in questione vuole la licenza dell'autorità. Ma ritorniamo sempre sulla questione medesima!

L'oggetto prezioso che sta nella casa di un privato è tenuto con un affetto ed un culto ben più grande di quello che vi porti quell'ente indeterminato che si chiama pubblico. Ci vogliono delle ragioni ben forti perchè un privato si spogli di tali oggetti dal momento che loro rappresenta un valore artistico o storico particolare.

L'alienazione non avviene, novanta volte su cento, se non quando il possessore vi è costretto da dolorose ed imperiose circostanze, e in molti casi questo dolore sarebbe molto più forte quando egli dovesse, per così dire, portare in piazza questa sua infelice condizione.

Ben sovente, sopra tutto, se l'oggetto è di un gran valore, non si può nemmeno essere sicuri di trarne quel profitto che se ne attende se la decisione deve essere sottoposta alla licenza di autorità pubbliche, che è difficile immaginare dove e come s'avranno da cercare. Noi ci affidiamo al solito a tutte le incognite di un regolamento di là da venire.

Intanto quello che forse sarebbe stato il doloroso, ma supremo salvamento di una famiglia, perde l'occasione di verificarsi.

Signori, questi sono casi che si presentano alla mente di chiunque d'altronde si proponga lo scopo degnissimo, cui mi associo colla massima simpatia, di non lasciare impoverire il patrimonio artistico e storico del paese.

Insisto sul poco assegnamento che possiamo fare sulla pubblicazione di un regolamento. Non è difatti da supporre che coloro che temono disposizioni legislative sulla estensione o sulla limitazione dei loro diritti di proprietà, siano poi rassicurati quando non più la legge, ma un regolamento ne debba decidere.

Io credo che la questione sia molto grave e mi sembra di non essere indiscreto, doman-

dando che sia troncata la discussione anche per l'ora tarda in cui siamo.

Domando quindi il proseguimento della discussione di quest'articolo a domani.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Io vorrei pregare l'onore. Alfieri di non discostarsi troppo dalla realtà delle cose. La licenza per tutti gli oggetti è, a parer mio, quello che ci dispenserà da un elenco odioso e inquisitorio, che si dovrebbe formare investigando in tutte le case dove potessero rinvenirsi oggetti artistici.

In questa legge, invece, predomina il principio del rispetto alla proprietà privata, principio di cui noi siamo osservatori zelanti quanto l'onorevole Alfieri.

Ma d'altronde bisognava ben dare un mezzo allo Stato per esercitare un controllo sugli oggetti che escono dall'Italia; mezzo che però non offre nessun incomodo od inconveniente.

Gli oggetti d'arte, infatti, non sono oggetti di prima necessità e quindi i commercianti in tali oggetti possono benissimo aspettare il breve periodo di tempo necessario alle formalità della licenza. Ecco tutto il danno che subiscono!

Quanto poi alle tasse, faccio riflettere che non sono le prime da noi imposte...

Senatore ALFIERI. Non ho accennato alle tasse...

Senatore VITELLESCHI, *relatore*... E del resto la gente che può darsi il lusso di possedere oggetti d'arte, può anche sopportare una nuova tassa fosse anche superiore al 10 %. Per lo Stato invece è un introito non indifferente.

Ma tralasciando di parlare delle tasse, poichè l'onore. Alfieri dice di non aver toccato un tale argomento, mi limito a pregarlo di voler riflettere e riconoscere quanto sia piccolo l'incomodo che arreca la legge. Di null'altro si tratta che di ottenere una facoltà di esportazione. Or questa è proprio una mera pratica che non porta alcun grave danno.

Preglierei pertanto che vogliasi deliberare subito su questo articolo, perchè proprio non mi pare che il soggetto valga la pena che se ne rinvii il seguito della discussione a domani.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Io vengo alle stesse con-

clusioni dell'onorevole relatore; ma per altre considerazioni. La tassa imposta con questo articolo non ha uno scopo fiscale, ma uno scopo più elevato; quello d'impedire, per quanto sia possibile, l'esportazione degli oggetti d'arte. La disposizione di cui trattasi, mi pare che meriti approvazione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. L'onorevole senatore Vitelleschi crede che l'incomodo di andare a cercare la licenza sia piccolo, ma a me, invece, pare che può essere gravissimo. Può impedire assolutamente, quando trattasi di un oggetto di cospicuo valore, l'alienazione di esso, ove chi si trova nella dolorosa necessità di alienarlo ne perda l'opportuna occasione. E può essere molto difficile di non perderla, quando si deve andare a cercare la licenza ed aspettarla con tutte le formalità, che, per avere qualche serietà, dovranno essere abbastanza rigorose e che saranno stabilite dal regolamento.

In fondo torniamo sempre alla questione di principio.

Io ritengo che il volere assolutamente trattenere in Italia gli oggetti al di là di una certa misura, porterà sempre a danneggiare il diritto della proprietà privata. È la natura stessa delle cose che vuole così.

In fin dei conti noi ci troviamo, anche in materia di oggetti d'arte e di storia, nel grande dibattimento fra i liberisti ed i protezionisti. Questa volta il protezionismo inciampa o vieta l'esportazione, mentre per lo più disturba l'importazione. Così la logica del protezionismo potrebbe chiudere addirittura ciascuna nazione in una muraglia della China e troncane tutte le strade di comunicazioni coll'estero...

Senatore ROSSI A. No, no!

Senatore ALFIERI... Come ho dimostrato, l'obbligo di ottenere la licenza può diventare molto gravoso; può ledere gravemente degli interessi rispettabili.

Non parmi che si sia abbastanza considerato la innumerevole quantità di oggetti colpiti dall'articolo in discussione, e la qualità di moltissimi di essi che richiedono grandi cautele nell'incassarli e nel trasportarli.

Ora, se voi nel trasportarli avete bisogno di aprire le casse alla frontiera per verificarli e per altre operazioni, voi fate correre alla conserva-

zione di questi oggetti ben altri pericoli, che quelli che tanto ci preoccupano per la loro alienazione o per la loro esportazione dal territorio dello Stato...

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Senatore *ALFIERI*... La questione per me è dunque resa ancora più grave, per la indeterminazione dei termini usati nell'articolo in discussione.

Si parla di oggetti storici. Ma, Dio buono! Voi sapete che per uno dei più celebri storici moderni, per il Michelet, tutti i seggioloni dell'appartamento di Madame di Pompadour o di Madame di Montespan sarebbero degli oggetti storici.

Come lo definite voi l'oggetto storico, come lo determinate, come lo fate discernere dagli agenti che saranno alla frontiera per verificare gli oggetti che servono allo studio storico?

Mi si dirà: « Allora dovevate lasciar fare il catalogo ». Ma in queste peste io non ho spinto nessuno a mettersi. Se il diritto della proprietà è legittimo, se un commercio è onesto, io mi oppongo, sotto tutte le forme, agli impedimenti che ad essi si pretenda imporre, tanto più se agli inconvenienti indicati si aggiunge il pericolo prossimo dell'arbitrio e della disuguaglianza nella pratica tra cittadino e cittadino.

La questione, ripeto, a me sembra molto seria e grave, e tale che non possa risolversi su due piedi alle sei di sera.

PRESIDENTE. Il senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore *CAVALLINI.* Io non intendo interloquire sul merito della questione che si agita; pregherei soltanto il signor ministro e l'Ufficio centrale, ove si credesse di modificare questo articolo, di tener conto di questa mia osservazione.

Pochi momenti sono, allorquando si è trattato dell'art. 27, il senatore Costa, molto opportunamente, discorrendo sul diritto da riservarsi ai privati di ricorrere all'autorità competente, ci propose, ed il Senato approvò, che il ricorso si deferisse al Consiglio di Stato, e si stabilisse un termine entro il quale quel diritto avesse ad esperirsi e si fissò quello di giorni 60.

Ora, non vi sembrerebbe parimente opportuno che un termine si fissasse al Ministero per

dare risposta alla domanda d'esportazione degli oggetti descritti nel catalogo, perchè un soverchio indugio non riesca dannoso agli interessati, ai quali preme che la buona occasione loro non isfugga?

Vero è che nell'articolo successivo si prescrive un termine di mesi due, ma quell'articolo si riferisce non alla domanda della licenza, ma al diritto soltanto di prelazione, e forse non è quindi applicabile alla domanda di licenza.

Ora, potrebbe accadere che il Governo credesse di non profittare del diritto di prelazione, e che frattanto nè accordasse, nè ricusasse la esportazione.

Se l'Ufficio centrale crede meritevole d'apprezzamento questa mia avvertenza, io mi rimetterei a lui per l'aggiunta, o modificazione allo articolo.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. All'osservazione dell'onor. senatore Cavallini, mi pare risponda l'art. 16 dove si dice: « di due mesi dalla domanda »; dunque la risposta deve esser data entro il termine più breve di due mesi. Su questo punto, peraltro, mi rimetto a quanto ne dirà l'Ufficio centrale.

La questione grave è quella accennata dall'onor. senatore Alfieri. Ove il Senato fosse del suo avviso, non dico che renderebbe un grande servizio alla legge, ma l'abbrevierebbe moltissimo; poichè se non si deve domandare la licenza porteranno via tutto! È quindi inutile una legge che tratti dell'esportazione degli oggetti artistici! Si potrà discorrere di scavi, di monumenti, di architettura, ma ogni oggetto mobile sparirebbe.

Ora, la conseguenza della proposta del senatore Alfieri è contraria alla proposta medesima.

Circa alla durezza cui accennava, nel caso di una famiglia che, possedendo un oggetto di grande valore, spinta da dolorose contingenze a disfarsene, dovrebbe domandare la licenza, esponendosi a due pericoli, di metterla al nudo le condizioni proprie, e di perdere per l'indugio l'occasione propizia di vendere, senta, onorevole Alfieri: quanto al primo caso, il giorno in cui una famiglia manda via un oggetto d'arte,

tutti i giornali glielo stampano e ripetono i versi del Giusti:

Resuscitato Raffaello paga
Per or la sporta.

Quindi non si salva nulla per questa parte; perchè o l'oggetto è da poco, e poco monta; o è di gran pregio, ed è noto; e quando altri non fosse, il compratore medesimo lo farebbe noto.

Quanto al tempo per ottenere la licenza è da osservare che in generale questa si ottiene presto. E qui giova notare che da noi si discorre come se si facesse cosa nuova; mentre questa legge, secondo già ebbe ad avvertire l'onore-Vitelleschi, è legge di benefizi. Per esempio, adesso si paga la tassa del 20 per cento, mentre nella presente legge un articolo stabilisce il 10. Ora è un fatto che anco al presente nessun oggetto, in moltissime parti del Regno, può uscire senza licenza. Noi non facciamo se non mantenere uno stato di cose già esistente. Ma perchè esso pecca d'ingiustizia essendo per certe

parti in vigore questa tassa, e per altre no, e poichè essa tassa verrebbe ora temperata, il senatore Alfieri potrebbe acconciarvisi e votare l'articolo.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Non essendoci altri che chieda di parlare pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 2 1/2.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità (*Seguito*);

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è sciolta (ore 6 e 10 pom.).

